



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2010
COM(2010) 799 definitivo

2010/0385 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento OCM unica)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Scopo della proposta è allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, che istituiva un'unica organizzazione comune dei mercati (OCM unica), con la differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Inoltre, a fini di completezza, la presente proposta include le proposte di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 già presentate a parte dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, in modo da rendere l'OCM unica più comprensibile e accessibile a tutti gli interessati.

- **Contesto generale**

Poteri delegati e competenze di esecuzione

Gli articoli 290 e 291 del TFUE operano una netta distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi, da un lato, e il potere ad essa conferito di adottare atti di esecuzione:

- l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3);
- l'articolo 291 del TFUE prescrive agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Per allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai nuovi requisiti derivanti dagli articoli 290 e 291 del TFUE, si è proceduto a una meticolosa differenziazione dei poteri attualmente attribuiti alla Commissione dal suddetto regolamento tra "poteri delegati" e "competenze di esecuzione" sulla base delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione in virtù delle sue attuali competenze.

Una volta effettuata questa operazione, è stato elaborato un progetto di proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1234/2007, che dà facoltà al legislatore di definire gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Gli orientamenti e i principi generali che presiedono all'organizzazione comune dei mercati sono stabiliti dal legislatore. Quest'ultimo definisce, ad esempio, gli obiettivi

¹ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

delle misure di intervento sul mercato, dei regimi di contenimento della produzione e dei regimi di aiuto. Parimenti, il legislatore sancisce il principio dell'istituzione di un sistema di titoli di importazione e di esportazione e quello dell'applicazione di sanzioni, riduzioni ed esclusioni; determina gli elementi fondamentali delle norme in materia di produzione e commercializzazione e prevede l'adozione di disposizioni specifiche per i singoli settori.

Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il legislatore conferisce alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Un atto delegato della Commissione può pertanto determinare gli elementi aggiuntivi necessari al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati istituita dal legislatore. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per stabilire le condizioni di partecipazione degli operatori a un dato regime, gli obblighi derivanti dal rilascio di un titolo e, se la situazione economica lo giustifica, l'eventuale esigenza di depositare una cauzione per il rilascio dei titoli. Parimenti, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare provvedimenti che stabiliscano i criteri di ammissibilità dei prodotti in relazione all'intervento sul mercato. La Commissione può anche adottare atti delegati recanti definizioni.

In virtù dell'articolo 291 del TFUE, gli Stati membri sono competenti ad attuare il regime istituito dal legislatore. Tuttavia, è necessario garantire un'attuazione uniforme del regime in tutti gli Stati membri, ragione per cui il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE in merito alle condizioni uniformi di esecuzione dell'organizzazione comune dei mercati e al quadro generale dei controlli che gli Stati membri devono attuare.

Poteri del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE

Secondo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, “il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative (...)”. Tale disposizione deroga all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per stabilire “l'organizzazione comune dei mercati agricoli (...) e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca”. Questo assetto legislativo rispecchia la tendenza generale del trattato di Lisbona a fare della procedura legislativa ordinaria l'iter normale per l'adozione degli atti legislativi dell'Unione.

In quanto disposizione derogatoria, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere pertanto interpretato in modo restrittivo per non ostacolare l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al legislatore dal paragrafo 2 dello stesso articolo. Tra queste rientra la disciplina degli elementi fondamentali della politica agricola comune e l'adozione delle decisioni politiche necessarie a configurarne la struttura, gli strumenti e gli effetti. In questo contesto, la procedura speciale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE va applicata soltanto quando le materie menzionate in tale disposizione non fanno parte delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. Di conseguenza, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non deve essere applicato quando una di tali materie risulta *inestricabilmente* legata alla sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore.

La proposta si basa pertanto sui seguenti principi:

- il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) è l'unico a poter decidere i parametri strutturali e gli elementi fondamentali della PAC. Ad esempio, l'intervento pubblico (ivi compreso il quadro in base al quale la Commissione determina taluni prezzi d'intervento mediante gara) e i regimi di quote nei settori del latte e dello zucchero di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 devono rimanere di competenza del legislatore, trattandosi di elementi inestricabilmente legati alla definizione del contenuto del regime istituito dal legislatore e ai limiti del regime stesso;
- le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono decise dal Consiglio. La Commissione presenterà una proposta di regolamento basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE in relazione alle disposizioni dell'articolo 21 sulle condizioni per l'aiuto obbligatorio all'ammasso privato di burro, dell'articolo 99 sulla restituzione alla produzione nel settore dello zucchero, degli articoli 101 e 102 sugli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'articolo 108 sulla fornitura di prodotti lattiero-caseari agli allievi nelle scuole, dell'articolo 155 sugli aiuti nel settore della bachicoltura, dell'articolo 273 sulle restituzioni all'esportazione e dell'articolo 281 sui prezzi minimi all'esportazione delle piante vive. Relativamente a tali disposizioni, i regolamenti proposti prevederanno che le condizioni per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione siano determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e che gli importi degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi in questione siano fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE rappresenta una base autonoma per l'adozione di atti giuridici da parte del Consiglio. Tuttavia, per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, la proposta richiama espressamente tale clausola, a titolo dichiarativo, in ognuna delle relative disposizioni dell'OCM unica. La Commissione presenterà a tempo debito al Consiglio le proposte che si rendono necessarie con riferimento all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. **ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**
- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio.

- **Valutazione dell'impatto**

Non è stato necessario eseguire una valutazione d'impatto, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio.

3. **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

Le misure proposte individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti.

La presente proposta accoglie il contenuto delle seguenti proposte:

- i) risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010) 336 definitivo);
- ii) proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM(2010) 486 definitivo);
- iii) proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione [programmazione in agenda 2010/AGRI/010];
- iv) proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [programmazione in agenda 2010/AGRI/026].

- **Base giuridica**

Articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

- **Principio di sussidiarietà**

La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati membri. In altri termini, finché l'Unione europea non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. La presente proposta si limita ad adeguare l'organizzazione comune di mercato unica ai nuovi requisiti introdotti dal trattato di Lisbona e non altera l'approccio finora adottato dall'Unione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: data la natura e le esigenze di gestione della PAC, l'applicazione diretta è una caratteristica imprescindibile della legislazione sulla PAC.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

Viste le sostanziali modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la proposta renderà l'OCM unica più comprensibile e accessibile.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea²,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁵ è stato più volte modificato. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti al Parlamento europeo e al Consiglio e, in particolare, per tener conto dei poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"). Vista la portata di tali modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1234/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per motivi di semplificazione tecnica, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta⁶. Anche il regolamento (CEE) n. 922/72 deve essere quindi abrogato.
- (2) In virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁶ GU 106 del 5.5.1972, pag. 1.

presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.

- (3) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
- (4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.
- (5) Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui si riveli necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
- (6) Ai sensi dell'articolo 291 del trattato, gli Stati membri sono competenti ad attuare l'organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito "OCM") di cui al presente regolamento. Al fine di garantire l'attuazione uniforme dell'OCM negli Stati membri e di evitare la concorrenza sleale o la discriminazione tra gli operatori, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato. Alla Commissione devono pertanto essere conferite competenze di esecuzione in conformità di tale disposizione, con particolare riguardo alle condizioni uniformi di esecuzione delle misure d'intervento sul mercato, di attuazione dei regimi di aiuto e di applicazione delle norme in materia di produzione, commercializzazione e scambi con i paesi terzi. La Commissione deve altresì definire le caratteristiche minime dei controlli che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare.
- (7) Inoltre, per garantire l'efficienza dei regimi istituiti dall'OCM unica, alla Commissione devono essere conferite le competenze necessarie per l'adozione di misure di gestione del mercato e per l'espletamento delle funzioni di gestione corrente. Per assicurare il buon funzionamento dell'OCM unica, la Commissione deve essere anche abilitata a disciplinare taluni aspetti piuttosto tecnici e ad adottare norme in materia di comunicazioni, informazioni, relazioni, procedure e criteri tecnici in relazione ai prodotti e agli operatori ammissibili alle misure di sostegno del mercato. Inoltre, ai fini del buon funzionamento dell'OCM, è opportuno che sia la Commissione a determinare in particolare le date, le scadenze, il fatto generatore per i tassi di cambio, i periodi rappresentativi e i tassi d'interesse; in ordine ai regimi di aiuto, occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per fissare gli aiuti e adottare norme in materia di gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi, in materia di pubblicità sull'uso degli aiuti erogati e di attuazione dei piani relativi ai regimi sociali. Occorre conferire alla Commissione il potere di definire le procedure per il pagamento degli aiuti e degli anticipi.
- (8) Al fine di realizzare gli obiettivi dell'OCM unica e rispettarne i principi, la Commissione deve essere parimenti investita del potere di adottare norme, tra l'altro sulla gestione dei regimi intesi a limitare la produzione di latte, zucchero e vino, nonché sui controlli e le verifiche da effettuare, di fissare l'importo delle cauzioni, di

determinare le modalità e le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e di disciplinare i rapporti contrattuali connessi al sostegno del mercato.

- (9) Nel settore del vino, la Commissione deve essere investita del potere di accertare che le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento, onde assicurare un'applicazione uniforme nell'insieme dell'Unione. Per quanto riguarda la presentazione e l'etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo, la Commissione deve avere competenza ad adottare tutte le norme necessarie in materia di procedure, comunicazioni e criteri tecnici.
- (10) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del quadro legislativo istituito dal presente regolamento, la Commissione deve essere anche dotata di un potere di vigilanza permanente su talune attività delle organizzazioni di produttori, dei gruppi di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori. Inoltre, al fine di preservare la struttura e i parametri essenziali dell'OCM unica, la Commissione deve essere competente ad adottare tutte le norme necessarie connesse alle misure eccezionali di sostegno del mercato e alle misure eccezionali di gestione intese a risolvere problemi urgenti e imprevisi che insorgano in uno o più Stati membri.
- (11) Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare simili atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio ... [*titolo del regolamento*].
- (12) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento, che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato.
- (13) La Commissione deve essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.
- (14) La sostituzione del regolamento sull'OCM unica non deve rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della politica agricola comune (di seguito "PAC"). Lo scopo del presente regolamento è sostanzialmente quello di allineare al trattato i poteri conferiti alla Commissione. Le disposizioni esistenti che rimangono giustificate possono pertanto essere abrogate o modificate solo se sono diventate obsolete e non devono essere introdotte norme o misure nuove. Le sole eccezioni a quest'impostazione riguardano la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione e gli aiuti concessi nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici. Le disposizioni sulle norme di commercializzazione scaturiscono da proposte presentate nel contesto di un ampio riesame della politica di qualità.
- (15) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre fissare campagne di commercializzazione che siano essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

- (16) Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l'introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell'intervento pubblico o, a seconda dei casi, nell'erogazione di aiuti per l'ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi delle successive modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare quelle apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune⁷, e sulla base della giustificazione ivi esposta, sussiste l'esigenza di mantenere le misure di sostegno dei prezzi laddove sono previste dagli strumenti elaborati in passato, senza recare modifiche sostanziali rispetto alla situazione giuridica precedente.
- (17) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d'intervento.
- (18) Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari prevedevano che il Consiglio potesse modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Vista la sensibilità dei sistemi dei prezzi, è opportuno chiarire che l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato offre la possibilità di modificare i livelli di prezzo per tutti i settori contemplati dal presente regolamento.
- (19) È necessario fissare prezzi di riferimento per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio corrispondenti a qualità tipo. È opportuno che le qualità tipo corrispondano a qualità medie rappresentative degli zuccheri prodotti nell'Unione e siano definite in base a criteri in uso nel commercio. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.
- (20) Per ottenere informazioni attendibili sui prezzi del mercato dello zucchero nell'Unione, il presente regolamento deve prevedere un sistema di rilevazione dei prezzi che consenta di determinare i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.
- (21) In base alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009, il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere è aperto durante determinati periodi dell'anno. Per le carni bovine, l'apertura e la chiusura dell'intervento devono dipendere dal livello dei prezzi di mercato durante un certo periodo.

⁷ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 1.

- (22) In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all'intervento è stato abbassato nelle OCM per i cereali, il riso e le carni bovine ed è stato fissato parallelamente ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Tali decisioni politiche restano tuttora valide.
- (23) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
- (24) La PAC si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito con successo, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi. È opportuno che tale programma continui a garantire le finalità della PAC contribuendo a conseguire gli obiettivi di coesione. Le successive riforme della PAC hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d'intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Gli acquisti sul mercato devono pertanto divenire una fonte di approvvigionamento permanente per il programma.
- (25) Per una sana gestione finanziaria e per valorizzare appieno il potenziale coesivo del programma, è opportuno fissare un massimale per l'aiuto concesso dall'Unione e disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di distribuzione di derrate alimentari. L'esperienza ha inoltre dimostrato che il programma richiede una prospettiva a più lungo termine. È quindi opportuno che la Commissione elabori piani triennali per la sua attuazione e che gli Stati membri predispongano programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, specificandone gli obiettivi e le priorità e tenendo conto anche di considerazioni nutrizionali. Occorre altresì che gli Stati membri procedano ad adeguati controlli amministrativi e fisici e sanzionino le eventuali irregolarità, onde garantire che il piano triennale venga attuato in conformità con la normativa applicabile.
- (26) Allo scopo di garantire trasparenza, coerenza ed efficienza nel funzionamento del programma a favore degli indigenti, è necessario che la Commissione stabilisca le procedure per l'adozione e la revisione dei piani triennali e proceda alla loro adozione nonché, se necessario, alla loro revisione. Occorre anche che la Commissione adotti disposizioni in merito agli elementi complementari che devono figurare nei piani triennali, alla fornitura dei prodotti, alle procedure e ai termini per i ritiri dei prodotti dall'intervento e per gli eventuali trasferimenti tra Stati membri, nonché al formato dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari e delle relazioni annuali sulla loro attuazione. Ai fini di un'attuazione uniforme dei piani triennali da parte degli Stati membri, la Commissione deve inoltre stabilire le procedure per il rimborso delle spese sostenute dagli enti caritativi selezionati come ammissibili dagli Stati membri, le relative scadenze e i massimali finanziari, le condizioni di partecipazione alle gare e le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura. Occorre anche adottare norme che definiscano gli obblighi degli Stati membri riguardanti i controlli, le procedure e i termini di pagamento, le riduzioni in caso di inadempimento,

le regole contabili e le incombenze a carico degli organismi d'intervento nazionali, tra l'altro in caso di trasferimenti tra Stati membri.

- (27) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, il presente regolamento prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni prodotti del burro. La Commissione deve essere abilitata anche a decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato per lo zucchero bianco, alcuni tipi di olio d'oliva, determinati prodotti del settore delle carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine.
- (28) Le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine sono essenziali per la rilevazione dei prezzi e per l'applicazione del regime di intervento in tali settori, oltre a rispondere all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.
- (29) Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.
- (30) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse vanno adottate su richiesta degli Stati membri.
- (31) Occorre prevedere nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all'intervento pubblico in talune regioni dell'Unione nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali.
- (32) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero dell'Unione, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire.
- (33) Per garantire un giusto equilibrio tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi interprofessionali
- (34) Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole nell'Unione. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale.

- (35) È opportuno prevedere nel presente regolamento la tassa sulla produzione prevista nel settore dello zucchero per contribuire al finanziamento delle spese sostenute.
- (36) Per mantenere l'equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno prevedere la possibilità di decidere il ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell'equilibrio del mercato.
- (37) Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
- (38) Nel settore dello zucchero il contenimento della produzione si è rivelato un prezioso strumento della politica di mercato. I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad adottare regimi di quote di produzione nel settore dello zucchero sono tuttora validi.
- (39) È importante che il regime di quote nel settore dello zucchero previsto dal presente regolamento conservi lo statuto giuridico delle quote nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.
- (40) È opportuno che il presente regolamento permetta di adeguare le quote di zucchero per tener conto delle decisioni degli Stati membri in merito alla riassegnazione delle quote nazionali.
- (41) Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda l'adeguamento strutturale dell'industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, dovrebbe essere data agli Stati membri la facoltà di modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza tuttavia limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.
- (42) Al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato, è opportuno autorizzare la Commissione, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato.
- (43) Occorre mantenere il regime delle quote latte fino alla scadenza prevista nel 2015, come pure l'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia.
- (44) Va mantenuta la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime deve essere applicato sulla base del tenore rappresentativo individuale di grassi e del tenore di riferimento nazionale. Occorre autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere salvaguardato

il principio secondo cui la pertinente quota di un'azienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all'acquirente, al locatario o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda, mentre, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l'ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio del legame delle quote con l'azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti delle quote e in base a criteri oggettivi, è opportuno prevedere disposizioni che autorizzino gli Stati membri a devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti.

- (45) È opportuno che il prelievo sulle eccedenze dovuto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia fissato ad un livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena la quota nazionale viene superata. È necessario che il prelievo sia ripartito poi dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell'1% per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto.
- (46) Si è verificato che l'obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali migliorando l'equilibrio del mercato abbia ostacolato l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e abbia impedito al settore di acquisire maggiore efficienza e rallentato il processo di ristrutturazione. È stata pertanto prevista l'estinzione graduale delle quote latte mediante incrementi annuali dell'1% per ciascuna campagna di commercializzazione dal 2009/10 al 2013/14. Nel contesto della ristrutturazione del settore, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati fino al 31 marzo 2014 a concedere un aiuto nazionale aggiuntivo entro determinati limiti. Gli aumenti delle quote incorporati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in occasione della modifica apportata dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio⁸, e l'aumento annuale dell'1%, assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l'applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all'attuale andamento della produzione solo l'Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell'1% dal periodo tra il 2009/10 e il 2013/14. Pertanto, tenendo conto dell'attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, le quote sono state aumentate anticipatamente in Italia onde evitare tale rischio.
- (47) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede vari tipi di regimi di aiuto. I regimi applicabili ai foraggi essiccati e nel settore del lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione quale strumento di regolazione del mercato interno in tali settori. Tenendo conto delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009 e in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE)

⁸ GUL 76 del 19.3.2008, pag. 6.

n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003⁹, continuerà ad essere versato un aiuto per i foraggi essiccati fino al 1° aprile 2012 e un aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa fino alla campagna di commercializzazione 2011/12. Il regime di quote di fecola di patate previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 nella modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 72/2009, e il relativo prezzo minimo, si applica soltanto fino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/12.

- (48) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari. È quindi opportuno che il presente regolamento preveda la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici. È inoltre opportuno prevedere che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, l'Unione partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte nelle scuole.
- (49) È opportuno prevedere la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici.
- (50) In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività.
- (51) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di lavoro per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola è previsto un finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei suddetti programmi di lavoro.
- (52) Il presente regolamento fa una distinzione tra, da un lato, i prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, e, dall'altro, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Le regole per le organizzazioni di produttori, i programmi operativi e il contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli freschi ed esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.
- (53) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo importantissimo nel settore ortofrutticolo. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni continua ad essere una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. È opportuno che la concentrazione dell'offerta avvenga su base volontaria e che ne sia dimostrata l'utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti. Poiché le organizzazioni di produttori

⁹ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

agiscono esclusivamente nell'interesse dei loro aderenti, dovrebbero essere considerate come agenti a nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

- (54) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Ne consegue che occorre prevedere misure di gestione delle crisi. Per aumentare l'attrattiva delle organizzazioni di produttori è necessario integrare tali misure di gestione nei programmi operativi.
- (55) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.
- (56) Ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e delle isole minori del Mar Egeo, che desiderano acquisire lo status di organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere concesso un periodo transitorio nel quale potrebbero fruire di un sostegno finanziario nazionale e unionale, a condizione che rispettino determinati impegni.
- (57) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento di fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. Il fondo di esercizio dovrebbe essere destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
- (58) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi possano essere rimborsati dall'Unione.
- (59) Al fine di semplificare il regime e ridurre il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, richiedendo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.
- (60) Per contrastare la tendenza a uno scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini è opportuno aumentare in maniera permanente la porzione di frutta e verdura nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a cofinanziare la fornitura di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane agli allievi degli istituti scolastici, nonché determinati costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla

valutazione. Per garantire la corretta esecuzione del programma a favore del consumo di frutta nelle scuole è opportuno che gli Stati membri che desiderano attuarlo elaborino anzitutto una strategia comprendente tra l'altro un elenco dei prodotti ammissibili, selezionati in base a criteri oggettivi come la stagionalità, la disponibilità e aspetti ambientali.

- (61) Per garantire una corretta gestione finanziaria del programma a favore del consumo di frutta nelle scuole è opportuno fissare un massimale per l'aiuto concesso dall'Unione e tassi massimi di cofinanziamento. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario al programma a favore del consumo di frutta nelle scuole con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale per le medesime.
- (62) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei loro enti regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
- (63) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, pur preservando l'ambiente.
- (64) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.
- (65) Gli Stati membri possono preferire, per svariati motivi, la concessione di un aiuto disaccoppiato nell'ambito del regime di pagamento unico a favore degli agricoltori. È quindi opportuno dare agli Stati membri tale possibilità e, date le specificità del regime di pagamento unico, simili trasferimenti dovrebbero essere irreversibili e ridurre in proporzione la dotazione disponibile per i programmi di sostegno nazionali nel settore vitivinicolo negli anni successivi.
- (66) Gli aiuti al settore vitivinicolo dovrebbero provenire anche dalle misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR)¹⁰. Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre prevedere un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento in caso di trasferimenti di importi sufficientemente cospicui.

- (67) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, la portata di queste decisioni dovrebbe escludere le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.
- (68) Le eccedenze di produzione di vino nell'Unione sono state aggravate a causa di violazioni del divieto provvisorio di nuovi impianti. Nell'Unione esiste un numero consistente di impianti illegali, che costituiscono una fonte di concorrenza sleale e acuiscono i problemi del settore vitivinicolo.
- (69) Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda. Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato. Tuttavia, gli Stati membri che lo ritengano necessario dovrebbero avere la possibilità di prorogare il divieto per i loro territori fino al 31 dicembre 2018.
- (70) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l'effetto delle restrizioni provvisorie sugli impianti, è opportuno mantenere una certa flessibilità, in particolare il sistema delle riserve nazionali o regionali.
- (71) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. Di regola le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato devono applicarsi ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tuttavia, le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di aiuti nazionali per gli stessi fini.
- (72) Ai fini dell'inserimento del settore vitivinicolo nel regime di pagamento unico, è opportuno che tutte le superfici viticole attivamente coltivate diventino ammissibili al regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- (73) L'apicoltura, che è un settore dell'agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. A causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario

¹⁰ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nell'Unione e cooperazione a programmi di ricerca sull'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura, finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.

- (74) È opportuno concedere un aiuto per l'allevamento di bachi da seta per telaino di uova utilizzato.
- (75) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.
- (76) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli¹¹ e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.
- (77) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatte salve le disposizioni adottate nel settore alimentare, in particolare la legislazione alimentare generale figurante nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹², e i relativi principi e criteri, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale di base, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
- (78) Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.
- (79) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha conservato l'approccio settoriale alle norme di commercializzazione previsto dalle organizzazioni comuni di mercato precedentemente in vigore. È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale.

¹¹ COM(2009) 234 definitivo

¹² GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (80) Nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 l'adozione delle disposizioni sulle norme di commercializzazione in certi settori è stata finora di competenza della Commissione. Data la particolare tecnicità di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all'evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso approccio per tutte le norme di commercializzazione e precisare i criteri di cui occorre tener conto nello stabilire le disposizioni pertinenti.
- (81) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente. È importante che le norme riguardino in particolare la definizione, la classificazione in categorie, la presentazione e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione e le scadenze.
- (82) Tenendo conto in particolare dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si potrebbero prevedere indicazioni adeguate del luogo di produzione, da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
- (83) Nel definire le norme di commercializzazione per settore o per prodotto la Commissione deve tenere conto delle aspettative dei consumatori, delle specificità di ciascun settore e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali.
- (84) Occorre inoltre prevedere l'adozione di misure specifiche, ove necessario, in particolare relative ai metodi di analisi, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore.
- (85) A garanzia dell'adempimento delle norme di commercializzazione, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia. È opportuno che l'attuazione di tali controlli spetti agli Stati membri.
- (86) È opportuno che, in linea di massima, le norme di commercializzazione si applichino a tutti i prodotti commercializzati nell'Unione.
- (87) Per i prodotti importati dai paesi terzi, appare appropriato prevedere disposizioni particolari in virtù delle quali, se in determinati paesi terzi sono in vigore speciali disposizioni, può essere giustificata la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.
- (88) Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità.
- (89) Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del TFUE.
- (90) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno continuino ad avere la

competenza della classificazione delle varietà di uve da vino con cui può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.

- (91) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (92) Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio e per l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate, a condizioni da definire.
- (93) Il concetto di vino di qualità nell'Unione si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari¹³.
- (94) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.
- (95) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale. Per garantire che le rispettive denominazioni soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime che comprendano una procedura nazionale di opposizione. È opportuno che la Commissione proceda successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.
- (96) La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.
- (97) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

¹³ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- (98) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.
- (99) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e un'equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, tali menzioni tradizionali dovrebbero beneficiare di protezione nell'Unione.
- (100) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura.
- (101) In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari che creano o rischiano di creare un grave squilibrio sul mercato, è opportuno concedere un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e prodotti nell'Unione. Le norme che disciplinano l'uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi sono destinate a contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, e a contribuire a stabilizzare il mercato.
- (102) Il presente regolamento si fonda su organizzazioni di vario tipo per conseguire determinate finalità politiche, in particolare stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un'azione collettiva. Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 si basano su organizzazioni riconosciute dagli Stati membri o, in certi casi, dalla Commissione. È quindi opportuno mantenere tali disposizioni.
- (103) Per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni nel settore dei prodotti ortofrutticoli e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'associazione della regione di cui trattasi.
- (104) Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in particolare, si dovrebbe prevedere la possibilità di concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovano una sufficiente rappresentatività e sono attive per il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. Le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni e alla

ripartizione delle spese occasionate da tale estensione devono applicarsi anche alle organizzazioni interprofessionali, data l'affinità degli obiettivi perseguiti. Occorre seguire un approccio analogo nel caso delle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

- (105) [Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È pertanto appropriato ammettere tali organizzazioni di produttori a riconoscimento nell'ambito della OCM.]
- (106) Sono state introdotte norme a livello dell'Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate nello stesso modo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, assicurandosi inoltre che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e che non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.]
- (107) È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri desiderino riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale nella misura in cui il riconoscimento sia compatibile con il diritto dell'Unione.
- (108) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (109) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli di importazione occorre tener conto della necessità dei titoli ai fini della gestione dei mercati e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei rispettivi prodotti.
- (110) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l'introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di deroghe.

- (111) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.
- (112) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti.
- (113) I prelievi all'importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso sono intesi ad assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi per tali prodotti.
- (114) Il presente regolamento fissa il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione per campagna di commercializzazione. Per garantire l'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dell'Unione è necessario riservare i titoli di importazione unicamente a raffinerie a tempo pieno nei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione, nei limiti fissati dal fabbisogno tradizionale di approvvigionamento.
- (115) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino l'OCM nel settore della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.
- (116) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare l'Unione a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
- (117) È opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È pertanto appropriato consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.
- (118) La possibilità di concedere restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti degli impegni da essa assunti in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.
- (119) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di

modificare la destinazione specifica nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

- (120) Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.
- (121) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione siano subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.
- (122) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.
- (123) Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per l'Unione. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi per tali scambi. Occorre pertanto fissare prezzi minimi all'esportazione per i prodotti in questione.
- (124) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate in buona parte applicabili. In particolare, l'applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli¹⁴. In sintonia con l'obiettivo di creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è opportuno prevedere le disposizioni in parola nel presente regolamento.
- (125) È necessario che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato, nonché all'abuso di posizioni dominanti,

¹⁴ GUL 214 del 4.8.2006, pag. 7.

siano applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC.

- (126) Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- (127) Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC.
- (128) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri.
- (129) Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio.
- (130) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo che si è conclusa una misura di sostegno transitoria alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno nel 2012, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Tali aiuti devono essere notificati alla Commissione e approvati a norma del presente regolamento prima di essere concessi.
- (131) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In questi casi, l'aiuto transitorio ai produttori di barbabietola da zucchero previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 non sarà sufficiente a risolvere le difficoltà dei bieticoltori. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero¹⁵ ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene

¹⁵ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

erogato l'aiuto transitorio dell'Unione. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell'importo totale degli aiuti di Stato continui ad essere soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell'Italia dove il fabbisogno massimo per l'adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, è opportuno mantenere le disposizioni che consentono ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.

- (132) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri produttori di barbabietole da zucchero un adeguato importo di aiuti di Stato.
- (133) Le disposizioni specifiche applicabili all'aiuto concesso dalla Germania nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici dovevano scadere il 31 dicembre 2010. I volumi venduti dal monopolio tedesco sono scesi dal 2003 e le distillerie e le piccole e medie aziende agricole che forniscono loro le materie prime agricole si sono adoperate per prepararsi a entrare nel mercato libero. Tuttavia, poiché serve un periodo supplementare per agevolare tale adattamento, appare necessario prorogare fino al 31 dicembre 2013 la fase di soppressione progressiva del monopolio e dell'aiuto a favore di tali beneficiari. È opportuno che alcune distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, alcuni proprietari di materie prime e alcune distillerie cooperative che distillano frutta, che contribuiscono in particolare a preservare i paesaggi tradizionali e la biodiversità, possano continuare a beneficiare degli aiuti concessi dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio dovrebbe essere abolito. A tal fine è necessario che la Germania presenti un piano annuale di soppressione progressiva a partire dal 2013.
- (134) Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nell'Unione, occorre prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.
- (135) [In mancanza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione a tale riguardo, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.]

- (136) È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nell'Unione e sulle sue prospettive di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione.
- (137) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è auspicabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l'inventario. Per disporre delle informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche e amministrative è opportuno che i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto di uve e di vino presentino una dichiarazione di vendemmia. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio. I produttori di mosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori al minuto devono avere l'obbligo di dichiarare le scorte di mosto e di vino che detengono.
- (138) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.
- (139) È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni prodotti, la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel mercato interno o all'andamento delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale.
- (140) È opportuno incaricare le autorità degli Stati membri di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e garantire in particolare tale osservanza nel settore vitivinicolo.
- (141) È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l'alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Nella misura in cui il mercato dell'alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell'alcole etilico in generale, occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell'alcole etilico di origine non agricola.
- (142) Le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dall'Unione secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹⁶.
- (143) Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione del settore vitivinicolo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre prevedere un graduale trasferimento di

¹⁶ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

risorse al bilancio previsto da tale regolamento in caso di trasferimenti di importi sufficientemente cospicui.

- (144) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici in caso di emergenza.
- (145) Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi e adottino i mezzi per la comunicazione degli sviluppi e delle informazioni pertinenti.
- (146) Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è opportuno che tali benefici non siano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per l'ottenimento degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.
- (147) Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario prevedere la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimento, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia della corretta gestione dell'organizzazione comune unica dei mercati nel quadro della PAC. Tali disposizioni devono comprendere il recupero dei pagamenti indebiti e gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri connessi all'applicazione del presente regolamento.
- (148) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 molte misure settoriali di gestione del mercato scadranno nel 2012. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.
- (149) Per garantire la certezza del diritto con riguardo all'applicazione delle regole di commercializzazione, è necessario che la Commissione stabilisca la data alla quale determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessano di applicarsi al settore considerato.
- (150) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori dei prodotti ortofrutticoli a quelli previsti dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.
- (151) È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, appare appropriato che la disposizione che istituisce la norma di commercializzazione generale si applichi solo dal [un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento].
- (152) [Per quanto attiene alle relazioni contrattuali, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che la questione sia trattata in relazioni sull'andamento del mercato del latte, che la

Commissione deve presentare entro il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2018, che contemplino in particolare i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta,]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

RELAZIONE	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA	2
2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	5
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA	5
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	6
5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	6
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)	7
PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	40
PARTE II MERCATO INTERNO	43
TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO	43
CAPO I Intervento pubblico e ammasso privato	43
Sezione I Disposizioni introduttive in materia di intervento pubblico e di ammasso privato	43
Sezione II Intervento pubblico	45
Sottosezione I Disposizioni generali	45
Sottosezione II Apertura degli acquisti all'intervento	46
Sottosezione III Prezzi di intervento	47
Sottosezione IV Smercio dei prodotti acquistati all'intervento	49
[Sottosezione V Distribuzione agli indigenti nell'Unione	50
Sezione III Ammasso privato	54
Sottosezione I Aiuto obbligatorio	54
Sottosezione II Aiuto facoltativo	54
Sezione IV Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e di ammasso privato	57
Sottosezione I Disposizioni generali	57

Sottosezione II Disposizioni specifiche in materia di classificazione delle carcasse	61
CAPO II Misure speciali di intervento.....	64
Sezione I Misure eccezionali di sostegno del mercato.....	64
Sezione II Misure relative ai settori dei cereali e del riso	66
Sezione III Misure relative al settore dello zucchero	67
Sezione IV Adeguamento dell'offerta.....	70
CAPO III Regimi di contenimento della produzione.....	72
Sezione I Disposizioni generali.....	72
Sezione II Zucchero	72
Sottosezione I Ripartizione e gestione delle quote.....	72
Sottosezione II Superamento della quota	74
Sezione III Latte	77
Sottosezione I Disposizioni generali	77
Sottosezione II Ripartizione e gestione delle quote	78
Sottosezione III Superamento della quota.....	84
Sezione IV Norme procedurali relative alle quote nei settori dello zucchero e del latte	88
Sottosezione I Norme procedurali relative alle quote nel settore dello zucchero	88
Sottosezione II Norme procedurali relative alle quote nel settore del latte	89
Sezione V Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo	91
Sottosezione I Impianti illegali	91
Sottosezione II Regime transitorio dei diritti di impianto.....	93
Sottosezione III Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini	99
CAPO IV Regimi di aiuti	100
Sezione I Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero	100
Sezione II Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.....	101
Sottosezione I Aiuti per prodotti destinati ad usi specifici.....	101

Sottosezione II Condizioni per la produzione di formaggi	103
Sottosezione III Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi.....	104
Sezione IV Aiuti nel settore del luppolo	105
Sezione V Aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.....	106
Sezione VI Aiuti nel settore ortofrutticolo	108
Sottosezione I Gruppi di produttori	108
Sottosezione II Fondi di esercizio e programmi operativi	110
Sottosezione III Programma “Frutta nelle scuole”.....	118
Sezione VII Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.....	121
Sottosezione I Disposizioni introduttive	121
Sottosezione II Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno	122
Sottosezione III Misure di sostegno specifiche.....	124
Sottosezione IV Disposizioni procedurali.....	130
Sezione VIII Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura	131
Sezione IX Aiuti nel settore della bachicoltura.....	133
TITOLO II NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	135
[CAPO I Regole in materia di commercializzazione	135
Sezione I Norme di commercializzazione.....	135
Sottosezione I Disposizioni introduttive	135
Sottosezione II Norma di commercializzazione generale.....	135
Sottosezione III Norme di commercializzazione per settore o per prodotto.....	136
Sottosezione IV Norme di commercializzazione per l’importazione e l’esportazione	142
Sottosezione V Disposizioni comuni	143
Sezione II Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.....	144
Sottosezione I Disposizioni introduttive	144
Sottosezione II Denominazioni di origine e indicazioni geografiche	145

Sottosezione III Menzioni tradizionali	158
Sezione III Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo	160
CAPO II Organizzazioni di produttori, gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori	166
Sezione I Principi generali	166
Sezione II Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo	170
Sottosezione I Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori	171
Sottosezione II Associazione di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori	173
Sottosezione III Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica	175
Sottosezione IV Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo	177
Sezione III Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo	181
Sezione IV Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco ...	182
[Sezione V Organizzazioni di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	183
Sezione VI Norme procedurali	185
PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI	187
CAPO I Disposizioni generali	187
CAPO II Importazioni	188
Sezione I Titoli di importazione	188
Sezione II Prelievi e dazi all'importazione	191
Sezione III Gestione dei contingenti di importazione	196
Sezione IV Disposizioni particolari relative a determinati prodotti	199
Sottosezione I Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso	199
Sottosezione II Regimi relativi alle importazioni di zucchero	200
Sottosezione III Disposizioni particolari per le importazioni di canapa	201
Sottosezione IV Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo	202

Sezione V Salvaguardia e perfezionamento attivo.....	203
CAPO III Esportazioni.....	205
Sezione I Titoli di esportazione.....	205
Sezione II Restituzioni all'esportazione.....	207
Sezione III Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.....	213
Sezione IV Trattamento speciale all'importazione in paesi terzi.....	213
Sezione V Disposizioni particolari per le piante vive.....	214
Sezione VI Perfezionamento passivo.....	214
PARTE IV REGOLE DI CONCORRENZA.....	216
CAPO I Regole applicabili alle imprese.....	216
CAPO II Normativa sugli aiuti di Stato.....	222
PARTE V DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER VARI SETTORI O PER SINGOLI SETTORI.....	226
CAPO I Disposizioni specifiche per vari settori.....	226
Sezione I Turbative del mercato.....	226
Sezione II Relazioni.....	227
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI.....	228
Sezione I Luppolo.....	228
Sezione II Vino.....	229
Sezione III latte e prodotti lattiero-caseari.....	232
Sezione IV Alcole etilico.....	234
PARTE VI DISPOSIZIONI GENERALI.....	236
PARTE VII DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	241
CAPO I Delega di potere e disposizioni di esecuzione.....	241
CAPO II Disposizioni transitorie e finali.....	243

ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1	
Parte I: Cereali.....	246
Parte II: Riso.....	249
Parte III: Zucchero	250
Parte IV: Foraggi essiccati	250
Parte V: Sementi.....	251
Parte VI: Luppolo.....	252
Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola	252
Parte VIII: Lino e canapa destinati alla produzione di fibre	252
Parte IX: Ortofrutticoli freschi	253
Parte X: Ortofrutticoli trasformati.....	253
Parte XI: Banane	256
Parte XII: Vino	256
Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura.....	257
Parte XIV: Tabacco greggio.....	257
Parte XV: Carni bovine	257
Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari	258
Parte XVII: Carni suine.....	258
Parte XVIII: Carni ovine e caprine	259
Parte XIX: Uova.....	259
Parte XX: Carni di pollame	260

Parte XXI: Altri prodotti	260
ALLEGATO II ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO STATE ISTITUITE MISURE SPECIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 Parte I: Alcole etilico di origine agricola.....	267
Parte II: Prodotti dell'apicoltura.....	267
Parte III: Bachi da seta	267
ALLEGATO III DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 Parte I: Definizioni per il settore del riso.....	268
Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero	271
Parte III: Definizioni per il settore del luppolo	272
Parte IV: Definizioni per il settore vitivinicolo.....	272
Parte V: Definizioni per il settore delle carni bovine.....	275
Parte VI: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	275
Parte VII: Definizioni per il settore delle uova	275
Parte VIII: Definizioni per il settore delle carni di pollame.....	276
Parte IX: Definizioni per il settore dell'apicoltura.....	277
ALLEGATO IV QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFI 1 E 3	279
ALLEGATO V TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 34.....	281
ALLEGATO VI QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPINO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 50 a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011.....	285
ALLEGATO VII MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 I.....	287

ALLEGATO VIII QUOTE NAZIONALI PER LA PRODUZIONE DI LATTE E ALTRI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 59.....	290
ALLEGATO IX TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 63	292
ALLEGATO X DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 136, PARAGRAFO 1	293
ALLEGATO XI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 159, PARAGRAFO 3.....	294
ALLEGATO XII DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 163	295
Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi	295
I. Definizione.....	295
II. Denominazioni di vendita	295
Parte II. Prodotti vitivinicoli.....	298
Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari	305
Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401.....	307
Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame.....	310
Parte VI. Grassi da spalmare	312
Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.....	315
Appendice dell'allegato XII (di cui alla parte II) Zone viticole.....	316
ALLEGATO XIII Parte I Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole.....	321
Parte II Restrizioni	325
ALLEGATO XIV ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 218 E 224	327

ALLEGATO XV DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 242 E 244.....	329
ALLEGATO XVI VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 243	331
ALLEGATO XVII ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL'ARTICOLO 16, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II Parte I: Cereali	332
Parte II: Riso.....	335
Parte III: Zucchero	337
Parte IV: Latte	340
Parte V: Uova	343
ALLEGATO XVIII ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II.....	344
ALLEGATO XIX DOTAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE NELLE REGIONI PRODUTTRICI DI VINO, DI CUI ALL'ARTICOLO 314, PARAGRAFO 3 ...	345
ALLEGATO XX TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 325, PARAGRAFO 3.....	346

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori, descritti in dettaglio nell'allegato I:
 - a) cereali: allegato I, parte I;
 - b) riso: allegato I, parte II;
 - c) zucchero: allegato I, parte III;
 - d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV;
 - e) sementi: allegato I, parte V;
 - f) luppolo: allegato I, parte VI;
 - g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;
 - h) lino e canapa: allegato I, parte VIII;
 - i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;
 - j) ortofrutticoli trasformati: allegato I, parte X;
 - k) banane: allegato I, parte XI;
 - l) vino: allegato I, parte XII;
 - m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito “il settore delle piante vive”);
 - n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV;
 - o) carni bovine: allegato I, parte XV;
 - p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;
 - q) carni suine: allegato I, parte XVII;
 - r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;
 - s) uova: allegato I, parte XIX;

- t) carni di pollame: allegato I, parte XX;
 - u) altri prodotti: allegato I, parte XXI.
2. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e se necessario definiti nell'allegato II:
- a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito "il settore dell'alcole etilico agricolo");
 - b) prodotti dell'apicoltura: allegato II, parte II (di seguito "il settore dell'apicoltura");
 - c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito "il settore della bachicoltura").
3. Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato III relative a determinati settori.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) "agricoltore", l'agricoltore quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - b) "organismo pagatore", l'organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
 - c) "prezzo di intervento", il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico.

Articolo 3

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei foraggi essiccati;
 - ii) nel settore della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

- i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - iv) nel settore del lino e della canapa;
 - v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
 - e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;
 - f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per tali prodotti mediante atti delegati.

Articolo 4

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità di ciascun settore e per far fronte agli sviluppi della situazione del mercato, la Commissione può aggiornare, mediante atti delegati, le definizioni di cui all'allegato III, parte I.

Articolo 5

Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- b) adottare tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

SEZIONE I

**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI
AMMASSO PRIVATO**

Articolo 6

Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all'intervento pubblico e la concessione di aiuti all'ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:
 - a) cereali;
 - b) riso;
 - c) zucchero;
 - d) olio di oliva e olive da tavola;
 - e) carni bovine;
 - f) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - g) carni suine;
 - h) carni ovine e caprine.
2. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) “cereali”, i cereali raccolti nell’Unione;
- b) “latte”, il latte di vacca prodotto nell’Unione;
- c) “crema di latte”, la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

Origine UE

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari dell’Unione.

Articolo 8

Prezzi di riferimento

1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
 - a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t;
 - b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell’allegato IV, sezione A;
 - c) nel settore dello zucchero:
 - i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;
 - ii) per lo zucchero greggio: 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;
 - d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a);
 - e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
 - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
 - f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini, di cui all’articolo 34, paragrafo 1), lettera b), come segue:
 - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell’allegato V, sezione B, punto II;

- ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell'allegato V, sezione B, punto II.
2. I prezzi di riferimento per i cereali e il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento dell'Unione designati a norma dell'articolo 30.
 3. I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, sezione B.
 4. I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in funzione dell'andamento della produzione e dei mercati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

SEZIONE II

INTERVENTO PUBBLICO

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Prodotti ammessi all'intervento

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

- a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34% della materia secca sgrassata.

SOTTOSEZIONE II

APERTURA DEGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
 - a) è aperto per il frumento tenero;
 - b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere limitatamente ai massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
 - c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di

classificazione delle carcasse, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:
 - a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);
 - b) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d);
 - c) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d).
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.

SOTTOSEZIONE III

PREZZI DI INTERVENTO

Articolo 14

Prezzi di intervento

1. Il prezzo di intervento:
 - a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento di cui all'articolo 11, lettera a);
 - b) per il burro è uguale al 90% del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b);
 - c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c).

2. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione e nell'ambito di una procedura di gara, i prezzi d'intervento e i quantitativi da conferire all'intervento per i seguenti prodotti:

- a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento di cui all'articolo 11, lettera a);
- b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;
- c) carni bovine;
- d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, e
- e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2.

In particolari circostanze la Commissione può, mediante atti di esecuzione, indire le gare con procedura ristretta o fissare i prezzi d'intervento e i quantitativi da conferire all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento, determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2, non deve essere superiore:

- a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;
- b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in base a criteri oggettivi;
- c) per il burro, al 90% del prezzo di riferimento;
- d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

- a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità e
- b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, sezione A. La Commissione può inoltre maggiorare o ridurre il prezzo d'intervento, mediante atti delegati, al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

SOTTOSEZIONE IV

SMERCIO DEI PRODOTTI ACQUISTATI ALL'INTERVENTO

Articolo 15

Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all'intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

Articolo 16

Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all'intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita.

Tuttavia, al fine di cogliere particolari opportunità di smercio delle scorte d'intervento senza perturbare il mercato, la Commissione può decidere, mediante atti delegati, che gli organismi pagatori:

- a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:
 - i) all'alimentazione degli animali, oppure
 - ii) all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di cui all'allegato XVII, parte III, del presente regolamento, oppure
 - iii) agli usi industriali di cui all'articolo 55;
- b) devono mettere a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno dell'Unione, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell'ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.

[SOTTOSEZIONE V

DISTRIBUZIONE AGLI INDIGENTI NELL'UNIONE

Articolo 17

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

1. È istituito un programma che prevede la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti nell'Unione a cura di organismi designati dagli Stati membri. A questo scopo sono messi a disposizione prodotti giacenti all'intervento o, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire sono acquistati sul mercato.

Ai fini del programma di cui al primo comma, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche – siano esse singoli individui, nuclei familiari o gruppi costituiti da tali persone – in situazione di precarietà socio-economica documentata o riconosciuta sulla base di determinati criteri definiti dalle competenti autorità nazionali o comunque giudicata tale secondo i criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari contenenti i seguenti elementi:
 - a) descrizione delle principali caratteristiche e obiettivi del programma;
 - b) gli organismi designati;
 - c) i quantitativi richiesti di prodotti alimentari da distribuire nell'arco di un triennio e altri dati pertinenti.

Gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l'idoneità alla distribuzione. A tale scopo, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione.

3. Sulla base delle richieste comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, primo comma, nonché di altre informazioni ritenute pertinenti, la Commissione adotta piani triennali.

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali dell'Unione per Stato membro e i contributi minimi annuali degli Stati membri. Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi.

Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c). In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell'anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Se i prodotti previsti dal piano triennale non sono disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, il piano triennale ne dispone il trasferimento da altri Stati membri che detengono scorte d'intervento di tali prodotti.

Il piano triennale può essere riveduto alla luce di eventuali sviluppi che incidano sulla sua esecuzione.

4. Gli organismi designati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 non possono essere imprese commerciali.

I prodotti alimentari sono consegnati gratuitamente a detti organismi.

La distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti è effettuata:

- a) gratuitamente, oppure
 - b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l'operazione, esclusi i costi sovvenzionabili a norma del paragrafo 7, secondo comma, lettere a) e b).
5. Gli Stati membri che partecipano al programma:
 - a) presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma;
 - b) comunicano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.
 6. L'Unione cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell'ambito del programma. Il cofinanziamento non può superare:
 - a) l'importo complessivo di 500 milioni di euro per esercizio finanziario, né
 - b) il 75% delle spese ammissibili, ovvero il 90% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013, elencati nell'allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione¹⁷.
 7. Sono sovvenzionabili nell'ambito del programma:
 - a) il costo dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento;
 - b) il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato e
 - c) le spese di trasporto dei prodotti d'intervento da uno Stato membro all'altro, se necessario.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'esecuzione del piano triennale in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare sovvenzionabili:

¹⁷ GUL 243 del 6.9.2006, pag. 47.

- a) le spese di trasporto dei prodotti alimentari fino ai magazzini degli organismi designati;
 - b) le seguenti spese sostenute dagli organismi designati, purché siano direttamente connesse all'esecuzione del piano:
 - i) spese amministrative;
 - ii) spese di trasporto dai magazzini degli organismi designati fino ai punti di distribuzione finale e
 - iii) spese di magazzinaggio.
8. Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per accertare che il piano sia attuato in conformità con la normativa applicabile e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità.
9. La dicitura "Aiuto dell'Unione europea" accompagnata dall'emblema dell'Unione europea è chiaramente indicata sull'imballaggio dei prodotti alimentari distribuiti in virtù del piano, nonché nei punti di distribuzione.
10. Il programma dell'Unione non osta ad eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti che siano conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 18

Poteri delegati

1. Ai fini di un utilizzo efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all'articolo 17, la Commissione definisce, mediante atti delegati, il metodo di calcolo dello stanziamento globale di risorse, compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti d'intervento e delle risorse finanziarie per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato. Definisce altresì il valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento e il metodo per l'eventuale riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del piano triennale.
2. Ai fini di un utilizzo efficace ed efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all'articolo 17 e a tutela dei diritti e degli obblighi degli operatori, la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che prescrivono il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all'esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri applicano segnatamente in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell'esecuzione del piano triennale.

Articolo 19

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni per l'attuazione uniforme del piano triennale e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari di cui all'articolo 17. Tali atti contemplano:

- a) le modalità e le procedure per l'adozione e la revisione dei piani triennali, compresi i termini applicabili;
- b) l'adozione e la revisione dei piani triennali, nonché gli stanziamenti definitivi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, terzo comma;
- c) le disposizioni relative agli elementi complementari che devono figurare nei piani triennali, le norme sulla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dei prodotti dall'intervento e ai trasferimenti tra Stati membri;
- d) le disposizioni sulla presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari;
- e) le modalità per il rimborso delle spese di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, comprese le scadenze e i massimali finanziari;
- f) le condizioni uniformi per la partecipazione alle gare, comprese le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura;
- g) le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici a cura degli Stati membri;
- h) le disposizioni uniformi concernenti le procedure e i termini di pagamento, nonché le riduzioni applicabili in caso d'inadempimento, le disposizioni contabili e procedurali per i trasferimenti tra Stati membri, con l'indicazione delle incombenze a carico dei competenti organismi d'intervento nazionali;
- i) le condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 9.]

SEZIONE III

AMMASSO PRIVATO

SOTTOSEZIONE I

AIUTO OBBLIGATORIO

Articolo 20

Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

- i) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- ii) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%.

Articolo 21

Condizioni e importo dell'aiuto per il burro

Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dell'aiuto per il burro a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

SOTTOSEZIONE II

AIUTO FACOLTATIVO

Articolo 22

Prodotti sovvenzionabili

1. Possono essere concessi aiuti all'ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

- a) zucchero bianco;
- b) olio di oliva;
- c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a);
- d) carni suine;
- e) carni ovine e caprine.

Per tener conto delle caratteristiche peculiari delle carni di bovini adulti, la Commissione può modificare, mediante atti delegati, l'elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

- 2. La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o tramite gara.

Articolo 23

Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco

- 1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio rilevato nell'Unione per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere un aiuto all'ammasso di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.
- 2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 45 o 56.

Articolo 24

Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di autorizzare gli Stati membri a stipulare contratti con organismi da essi riconosciuti, che offrano garanzie sufficienti, per l'ammasso dell'olio di oliva da questi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni dell'Unione, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:

- a) 1 779 EUR/t per l'olio extra vergine di oliva;
- b) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine, o
- c) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Articolo 25

Condizioni per la concessione dell'aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio rilevato sul mercato dell'Unione in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere un aiuto all'ammasso.

Articolo 26

Condizioni per la concessione dell'aiuto per le carni suine

Se il prezzo medio di mercato delle carcasse di suini nell'Unione, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi dell'Unione e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere un aiuto all'ammasso.

Articolo 27

Condizioni per la concessione dell'aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere un aiuto all'ammasso di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

- a) Gran Bretagna;
- b) Irlanda del Nord;
- c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AMMASSO PRIVATO

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Norme concernenti il magazzinaggio

1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all'intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione, concessa mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 32.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.
2. L'autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:
 - a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore e negli altri Stati membri;
 - b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore e dal trasporto.
3. L'autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo è concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.
4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.
5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell'ambito della politica agricola comune, ai prodotti:
 - a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, oppure
 - b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro.
6. L'organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.

7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

Articolo 29

Norme concernenti le gare

Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell'ordine, in base alle offerte più vantaggiose per l'Unione. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l'aggiudicazione di un contratto.

Articolo 30

Centri d'intervento per i cereali e il riso

1. In considerazione della diversità delle strutture esistenti nell'Unione per l'ammasso dei cereali e del riso e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati, i requisiti che devono possedere i centri d'intervento e i luoghi di ammasso per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, tra cui una capienza minima per i luoghi di ammasso e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smerciarli alla fine del periodo di ammasso.
2. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso, tenendo conto:
 - a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;
 - b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;
 - c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

I centri di intervento possono essere designati per ciascun cereale.

Articolo 31

Poteri delegati

1. Per tener conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni applicabili ai prodotti da acquistare all'intervento pubblico, di cui all'articolo 10, e ai prodotti da immagazzinare in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento – compresa l'etichettatura –, età massima, conservazione e fase alla quale si riferisce il prezzo d'intervento o l'aiuto.

2. Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, sia per gli acquisti che per le vendite.
3. Per tener conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
4. In considerazione della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
 - a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso per accogliere i prodotti – diversi dai cereali e dal riso – acquistati in regime d'intervento, tra cui una capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smerciarli alla fine del periodo di ammasso;
 - b) disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo la stessa procedura applicata dall'Unione, nonché disposizioni che autorizzino la vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati.
5. Affinché l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati,
 - a) adotta disposizioni volte a ridurre l'importo dell'aiuto erogabile;
 - b) può stabilire le condizioni per l'erogazione di un anticipo e i requisiti necessari per poterne beneficiare.
6. Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità. Tali misure possono andare fino all'esclusione degli operatori, a carico dei quali siano state rilevate frodi e irregolarità, dalla partecipazione ai regimi di intervento pubblico o di aiuto all'ammasso privato.
7. Al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni d'intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni necessarie per quanto riguarda:
 - a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
 - b) lo stabilimento degli operatori e la loro partita IVA;
 - c) il deposito di una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi da parte degli operatori;

- d) l'incameramento totale o parziale della cauzione in caso di inadempimento.
8. Per tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti, la Commissione può adeguare, mediante atti delegati, le qualità tipo di zucchero di cui all'allegato IV, sezione B.

Articolo 32

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

- a) i test e i metodi utilizzati per determinare l'ammissibilità dei prodotti;
- b) per le carni bovine, la definizione del periodo rappresentativo durante il quale sono rilevati i prezzi di mercato ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2;
- c) le procedure e le condizioni relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
- d) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni;
- e) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati e immagazzinati, come disposto dall'articolo 28;
- f) le condizioni di vendita o di smercio dei prodotti acquistati all'intervento, con particolare riguardo, se del caso, al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e all'eventuale successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati;
- g) la fissazione dell'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 20;
- h) per lo zucchero e l'olio di oliva, la definizione del periodo rappresentativo durante il quale sono rilevati i prezzi di mercato ai fini dell'applicazione rispettivamente degli articoli 23 e 24;
- i) l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi per le carni suine di cui all'articolo 26;
- j) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
- k) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
- l) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

- m) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
- n) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
- o) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
 - i) alla presentazione delle offerte e, se del caso, al quantitativo minimo per ciascuna offerta;
 - ii) all'importo della cauzione depositata;
 - iii) alla comunicazione delle offerte alla Commissione;
- p) le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri;
- q) i controlli che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare;
- r) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

Articolo 33

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'Articolo 323, paragrafo 1

La Commissione adotta, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, atti di esecuzione destinati:

- a) a garantire il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a);
- b) per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

SOTTOSEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

Articolo 34

Tabelle unionali e controlli

1. Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori:
 - a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

- b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, sezione C.

- 2. Un comitato di controllo dell'Unione composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto dell'Unione, a controllare in loco la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico dell'Unione.

Articolo 35

Poteri delegati

- 1. Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori interessati, la Commissione può adeguare e aggiornare, mediante atti delegati, le definizioni riportate nell'allegato V e le disposizioni relative alla classificazione, all'identificazione e alla presentazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini.
- 2. Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato – ovverosia l'intervento pubblico e l'ammasso privato – nei settori delle carni bovine, suine e ovine, la Commissione può, mediante atti delegati,
 - a) adottare disposizioni relative alla classificazione per categorie, alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse;
 - b) adottare deroghe alle disposizioni, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento nel settore delle carni bovine, e ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento nel settore delle carni ovine;
 - c) stabilire le regole per il calcolo dei prezzi medi nell'Unione e prescrivere agli operatori l'obbligo di informazione sulle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda i prezzi di mercato e i prezzi rappresentativi;
 - d) stabilire, ai fini dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, ulteriori norme che possono riguardare in particolare:
 - i) le misure che i macelli devono adottare ai sensi dell'allegato V, sezione A, punto III;

- ii) le eventuali deroghe, che possono essere accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;
 - e) definire i criteri per le carcasse di agnelli leggeri;
 - f) riesaminare periodicamente i coefficienti di ponderazione.
3. Per tener conto delle peculiarità riscontrate all'interno dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati,
- a) autorizzare gli Stati membri a suddividere ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento delle carcasse di bovini adulti di cui all'allegato V, sezione A, punto III, fino ad un massimo di tre sottoclassi;
 - b) stabilire, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato, una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato V, sezione A, punto IV;
 - c) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;
 - d) adottare ulteriori disposizioni e requisiti, tra cui:
 - i) autorizzare gli Stati membri a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
 - la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si discosta dalla presentazione tipo,
 - le esigenze tecniche lo giustificano,
 - le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme;
 - ii) autorizzare gli Stati membri a consentire presentazioni differenti delle carcasse di ovini nei casi in cui non è utilizzata la presentazione di riferimento;
 - e) prevedere che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative per prevenire le infrazioni, in particolare la falsificazione e l'uso fraudolento di timbri ed etichette o la classificazione ad opera di personale non autorizzato.
4. Per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini adulti, suini e ovini, la Commissione dispone, mediante atti delegati, che la classificazione sia effettuata da addetti sufficientemente qualificati.
5. Per garantire l'affidabilità della tabella di classificazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni relative ai controlli da eseguire e ai provvedimenti da prendere in caso di applicazione impropria.

6. Per assicurare che il comitato di controllo dell'Unione adempia la propria funzione, la Commissione può definirne le competenze e la composizione mediante atti delegati.

Articolo 36

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modalità riguardanti:

- a) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda:
 - i) la comunicazione dei risultati della classificazione,
 - ii) i controlli in loco, le relazioni di controllo e gli interventi a posteriori,
 - iii) i controlli in loco relativi alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal comitato di controllo dell'Unione;
- b) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni esatte sui prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini;
- c) la comunicazione di informazioni sui macelli e altri organismi che rilevano i prezzi, nonché sulle regioni per le quali sono rilevati i prezzi nel settore delle carni bovine;
- d) i controlli in loco relativi alla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal comitato di controllo dell'Unione.

CAPO II

Misure speciali di intervento

SEZIONE I

MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO

Articolo 37

Malattie degli animali

1. Per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai seguenti settori:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all'adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

Articolo 38

Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi turbative del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Articolo 39

Finanziamento

1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 37 e 38, l'Unione contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento per il 60% delle spese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

SEZIONE II

MISURE RELATIVE AI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO

Articolo 40

Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1. Ove la situazione del mercato lo esiga al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e se necessario con procedura d'urgenza, misure speciali d'intervento per il settore dei cereali. Tali misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni dell'Unione i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo. Tali misure possono riguardare, in particolare, le procedure, le comunicazioni, i parametri tecnici e i controlli fisici o amministrativi che incombono agli Stati membri.

Articolo 41

Misure speciali di mercato nel settore del riso

1. Al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa del mercato nel settore del riso, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e se necessario con procedura d'urgenza, misure speciali intese:
 - a) a prevenire, in talune regioni dell'Unione, un'applicazione su vasta scala dell'intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte;
 - b) a compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie in relazione al presente articolo. Tali misure possono riguardare, in particolare, le procedure, le comunicazioni, i parametri tecnici e i controlli fisici o amministrativi che incombono agli Stati membri.

SEZIONE III

MISURE RELATIVE AL SETTORE DELLO ZUCCHERO

Articolo 42

Prezzo minimo della barbabietola

1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a 26,29 EUR/t.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo definita nell'allegato IV, sezione B.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero di quota e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adeguato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Per adeguare il prezzo nel caso in cui l'effettiva qualità della barbabietola si discosti dalla qualità tipo, le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle norme adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, lettera a).

4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 57, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 43

Accordi interprofessionali

1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, lettera b), in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
2. Le condizioni di acquisto delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori di queste materie prime nell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione.
3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:
 - a) zucchero di quota, oppure

- b) zucchero fuori quota.
- 4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:
 - a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;
 - b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

- 5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.
- 6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.
- 7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 44

Tassa sulla produzione

- 1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
- 2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l'isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero.
- 3. Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.
- 4. Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Ritiro di zucchero dal mercato

1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrici di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare il coefficiente o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3. Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirato come:

- a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale, oppure
 - b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro.
 5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 42 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

Articolo 46

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme concernenti:

- a) gli adeguamenti di prezzo di cui all'articolo 42, paragrafo 3;
- b) i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all'articolo 43, paragrafo 1;
- c) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4.

SEZIONE IV

ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

Articolo 47

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame:

- a) misure intese a migliorare la qualità;
- b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 48

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure e alle modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 47.

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 49

Regimi di quote e potenziale produttivo

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:
 - a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 54, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.
3. Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione V per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.

SEZIONE II

ZUCCHERO

SOTTOSEZIONE I

RIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE

Articolo 50

Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 51.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 51

Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell'articolo 55, paragrafo 2, a condizione che queste imprese:
 - a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;
 - b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;
 - c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.
2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:
 - a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;
 - b) i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;
 - c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Articolo 52

Adeguamento delle quote nazionali

A seguito delle decisioni prese dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 53, la Commissione adegua, mediante atti delegati, le quote fissate nell'allegato VI.

Articolo 53

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10%, per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e le campagne seguenti, la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un'impresa stabilita nel suo territorio. A tal fine gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell'allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

SOTTOSEZIONE II

SUPERAMENTO DELLA QUOTA

Articolo 54

Ambito di applicazione

Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 50 possono essere:

- a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 55;
- b) riportati alla quota di produzione della campagna successiva, conformemente all'articolo 56;
- c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al [capo III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] del Parlamento europeo e del Consiglio], oppure
- d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 57.

Articolo 55

Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:
 - a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore, entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 51 e
 - b) siano stati consegnati all'utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
2. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, la Commissione può redigere, mediante atti delegati, un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L'elenco comprende in particolare:

- a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in *Rinse appelstroop*;
- b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;
- c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 56

Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
 - a) ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:
 - tra il 1° febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati,
 - tra il 1° febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

- b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.
- 3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.
- 4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
- 5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 23 o 45.

Articolo 57

Prelievo sulle eccedenze

- 1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:
 - a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 56 o i quantitativi di cui all'articolo 54, lettere c) e d);
 - b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
 - c) lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma dell'articolo 45 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 3.
- 2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.
- 3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

SEZIONE III

LATTE

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 58

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) “latte”, il prodotto della mungitura di una o più vacche;
 - b) “altri prodotti lattiero-caseari”, tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in “equivalente latte” applicando coefficienti che sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione;
 - c) “produttore”, l'imprenditore agricolo la cui azienda è situata nel territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell'immediato futuro;
 - d) “azienda”, l'azienda quale definita all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - e) “acquirente”, un'impresa o un gruppo che acquista latte presso il produttore:
 - per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione,
 - per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
 - f) “consegna”, qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;
 - g) “vendita diretta”, qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione di altri prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore;

- h) “commercializzazione”, consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
 - i) “quota individuale”, la quota di un produttore al 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;
 - j) “quota nazionale”, la quota di cui all’articolo 59, fissata per ciascuno Stato membro;
 - k) “quota disponibile”, la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle vendite, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.
2. In riferimento alla definizione di cui al paragrafo 1, lettera e), si considera come acquirente qualsiasi gruppo di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, il quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni amministrative e contabili necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico a un gruppo di acquirenti;
 3. Nel rispetto della definizione di “consegna” di cui al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può adattare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera i), la definizione di “vendita diretta” al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote.
 4. Per assicurare che il regime delle quote latte contempli tutte le situazioni specifiche, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera h), definizioni specifiche relative al funzionamento del regime.

SOTTOSEZIONE II

RIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE

Articolo 59

Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008 (di seguito “periodi di dodici mesi”) sono fissate nell’allegato VIII.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 60, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3. Le quote nazionali di cui all'allegato VIII sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l'equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell'ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le disposizioni necessarie all'attuazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare le procedure, le comunicazioni e i parametri tecnici.

Articolo 60

Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1° aprile 2008 sono pari alle loro quote individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le vendite e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1° aprile 2008.
2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all'articolo 59 per compensare i produttori "SLOM" finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa dell'Unione, deve essere utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione risulti compromesso in conseguenza dell'adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell'articolo 62, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 64.

Articolo 61

Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per l'assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 64 in base a criteri oggettivi che comunicano alla Commissione.

Articolo 62

Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera a), per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione delle quote nazionali tra "consegne" e "vendite dirette", tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.
2. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le date fissate dalla Commissione stessa mediante atti di esecuzione e secondo le modalità da essa stabilite mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 316, paragrafo 3, le informazioni necessarie per:
 - a) procedere all'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) calcolare il prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.
3. Le norme relative al presente articolo sono adottate mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera g).

Articolo 63

Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.
3. Il tenore di riferimento di grassi è modificato all'atto della conversione di cui all'articolo 60, paragrafo 2 e, nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote, secondo norme che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera b).
4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato secondo

norme che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera b).

5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all'inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniquale volta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato IX.

Articolo 64

Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate nell'allegato VIII, ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 61. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all'articolo 65, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all'articolo 69 oppure effettuando una riduzione lineare dell'insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 65

Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1° aprile dell'anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prima di tale data.

Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1° aprile successivo alla data della richiesta.

2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno all'85% della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 66

Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell'acquirente o all'interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
 - a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;
 - b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 67

Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1. Le quote individuali sono trasferite con l'azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l'azienda è devoluta alla riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o se il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.

4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 68

Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
- a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;
 - b) stabilire, in base a criteri oggettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;
 - c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;
 - d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa;
 - e) determinare, in base a criteri oggettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;
 - f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 69

Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 67 e 68, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri oggettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 67 e 68 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.

Articolo 70

Aiuti per l'acquisizione di quote

La vendita, il trasferimento o l'assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all'acquisizione di quote.

SOTTOSEZIONE III

SUPERAMENTO DELLA QUOTA

Articolo 71

Prelievo sulle eccedenze

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.

Tuttavia, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010, il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106% della quota nazionale per le consegne, applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2008, è fissato al 150% del prelievo di cui al secondo comma.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e

conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.

3. Gli Stati membri sono debitori nei confronti dell'Unione del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, nel limite del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.
4. La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 2 e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
5. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 non è stato versato entro la data fissata, la Commissione detrae, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera d), del presente regolamento e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. Non si applica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 72

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 73 e 76, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 76, paragrafo 1, i produttori sono debitori nei confronti dello Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 62, 63 e 73, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.

Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 73 e 76, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 73

Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento.

A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.

2. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che sia stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri oggettivi che gli Stati membri fissano:
 - a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;
 - b) oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Ove si applichi l'articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che sono definiti dallo Stato membro.

Articolo 74

Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all'organismo competente dello Stato membro, entro una data e in base a modalità che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettere d), f) e g), l'importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l'acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 75

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che la Commissione stabilisce mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 76

Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette

1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che sia stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.
3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.

Articolo 77

Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:
 - a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) e/o
 - b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:
 - i) rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri oggettivi ed entro un termine fissato dalla Commissione, oppure
 - ii) sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituito dal presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3. Se un acquirente non ha rispettato l'obbligo di riscuotere il contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze a norma dell'articolo 74, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall'acquirente, allo Stato membro sono versati gli interessi di mora fissati dalla Commissione.

SEZIONE IV

NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLE QUOTE NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO E DEL LATTE

SOTTOSEZIONE I

NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLE QUOTE NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

Articolo 78

Poteri delegati

1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 51 adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.
2. Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, ulteriori definizioni, anche per quanto riguarda la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, la produzione di un'impresa e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.
3. Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme concernenti il riporto di zucchero.

Articolo 79

Competenze di esecuzione

In relazione alle imprese di cui all'articolo 51, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;

- b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;
- c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;
- d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bollette di consegna;
- e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 54, lettera a);
- f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;
- g) le esportazioni di cui all'articolo 54, lettera d);
- h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;
- i) la modifica delle date di cui all'articolo 56;
- j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 57.

SOTTOSEZIONE II

NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLE QUOTE NEL SETTORE DEL LATTE

Articolo 80

Poteri delegati

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del regime delle quote nel settore del latte, in particolare dell'efficiente utilizzazione delle quote individuali e del corretto espletamento delle operazioni di calcolo, riscossione e utilizzazione del prelievo, la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme riguardanti:
 - a) le conversioni di quote, temporanee e definitive;
 - b) i metodi di calcolo del prelievo;
 - c) la riassegnazione delle quote inutilizzate;
 - d) la soglia per l'applicazione delle correzioni del tenore di grassi;
 - e) l'obbligo per il produttore di consegnare il latte ad acquirenti riconosciuti;
 - f) il riconoscimento degli acquirenti;
 - g) i criteri oggettivi per la redistribuzione del prelievo riscosso in eccesso;
 - h) le definizioni specifiche relative al funzionamento del regime;

- i) l'adattamento della definizione di "vendita diretta" nel rispetto della definizione di "consegna" di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera f).
2. Per garantire che gli operatori e gli Stati membri adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
- a) le sanzioni irrogabili ai produttori o agli acquirenti inadempienti, in particolare in caso d'inadempimento degli obblighi riguardanti i termini di pagamento del prelievo, la consegna agli acquirenti riconosciuti, la comunicazione delle consegne e delle vendite dirette, la trasmissione di dichiarazioni inesatte, l'aggiornamento dei registri;
 - b) le sanzioni irrogabili agli Stati membri che non adempiono gli obblighi di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 81

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie per quanto riguarda:

- a) la conversione definitiva delle quote e la ripartizione della quota nazionale tra consegne e vendite dirette;
- b) la fissazione del coefficiente per il tenore di grassi della quota individuale, la correzione del tenore di grassi e la registrazione del superamento del tenore di grassi della quota nazionale;
- c) la determinazione delle equivalenze del latte;
- d) il termine e il fatto generatore per il tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo e per la redistribuzione del prelievo riscosso in eccesso, nonché la riduzione degli anticipi in caso di mancato rispetto dei termini;
- e) i tassi d'interesse applicabili in caso di ritardo nel pagamento, il corretto addebito del prelievo e l'uso dell'1% del prelievo che non deve essere versato al FEAGA;
- f) la comunicazione ai produttori delle nuove definizioni, delle quote individuali e del prelievo;
- g) la comunicazione di informazioni sulle modalità applicabili al prelievo nel settore del latte;
- h) la stesura delle dichiarazioni delle consegne e delle dichiarazioni delle vendite dirette;
- i) gli obblighi a carico degli acquirenti e dei produttori di redigere le dichiarazioni, tenere i registri e fornire informazioni;
- j) i controlli sulle consegne e sulle vendite dirette.

SEZIONE V

POTENZIALE PRODUTTIVO NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE I

IMPIANTI ILLEGALI

Articolo 82

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.
2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.
4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 83

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell'ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio¹⁸.
2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

¹⁸ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

3. In attesa della regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
4. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

In attesa dell'estirpazione di cui al primo comma si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 3.
5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 84

Verifica di non circolazione o distillazione

1. In relazione all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 83, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.
2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all'obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 85

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all'articolo 82, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Articolo 86

Poteri delegati

1. Per assicurare che i produttori adempiano i propri obblighi a norma della presente sottosezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni

concernenti la non circolazione e la distillazione dei prodotti di cui all'articolo 84, paragrafo 1, nonché le sanzioni che gli Stati membri possono imporre in caso d'inadempimento dei summenzionati obblighi.

2. Per garantire l'efficiente individuazione ed eliminazione degli impianti illegali, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme che prevedano la riduzione della dotazione di bilancio dell'Unione per misure di sostegno in caso d'inadempimento, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di comunicare i dati sugli impianti illegali.

Articolo 87

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie per quanto riguarda:

- a) le comunicazioni degli Stati membri;
- b) la raccolta di informazioni supplementari sulle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione¹⁹;
- c) i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli.

SOTTOSEZIONE II

REGIME TRANSITORIO DEI DIRITTI DI IMPIANTO

Articolo 88

Durata

La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 89

Divieto transitorio di impianto di viti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 166 e in particolare del paragrafo 4 del medesimo articolo, è vietato l'impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 166, paragrafo 2.

¹⁹ GUL 143 del 16.6.2000, pag.1.

2. È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:
 - a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 90;
 - b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 91;
 - c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 92 e 93.
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.
5. Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

Articolo 90

Diritti di nuovo impianto

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
 - a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale;
 - b) destinate a scopi di sperimentazione;
 - c) destinate alla coltura di piante madri per marze, oppure
 - d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
2. I diritti di nuovo impianto sono:
 - a) attivati dal produttore a cui sono concessi;
 - b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
 - c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della parte II, titolo I, capo III, sezione IV *bis*, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non generano diritti di reimpianto.

2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.
3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.
4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:
 - a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;
 - b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:
 - i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure
 - ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano *mutatis mutandis* ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative unionali o nazionali preesistenti.
7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 92

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.
2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.
3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:
 - a) i diritti di nuovo impianto;
 - b) i diritti di reimpianto;
 - c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.
4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 93

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:
 - a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
 - b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale

dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 89, paragrafi 1 e 2.

2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:
 - a) l'ubicazione nonché le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;
 - b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.
3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.
4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.
5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 94

De minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Articolo 95

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.

Articolo 96

Poteri delegati

1. Onde evitare un aumento del potenziale produttivo, la Commissione può, mediante atti delegati,

- a) compilare un elenco di casi in cui l'estirpazione non genera diritti di reimpianto;
 - b) adottare norme relative ai trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve;
 - c) vietare la commercializzazione del vino o dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento dei produttori che procedono all'estirpazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme che assicurino l'efficacia dell'estirpazione quando sono concessi diritti di reimpianto.
3. Al fine di tutelare i fondi dell'Unione nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati:
- a) prevedere la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che contribuisca a rilevare i casi di frode e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri, nonché disposizioni applicabili alle banche dati degli Stati membri;
 - b) adottare norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
 - c) adottare norme sulla condivisione dei risultati dei vari Stati membri;
 - d) adottare norme sull'applicazione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali.

Articolo 97

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, in particolare norme riguardanti:

- a) la concessione dei diritti di nuovo impianto, compresi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;
- b) il trasferimento dei diritti di reimpianto, compreso un coefficiente di riduzione;
- c) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni alla Commissione, compresa l'eventuale scelta di un sistema di riserva;
- d) la concessione dei diritti di impianto a partire dalla riserva;
- e) i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli;
- f) la comunicazione, da parte degli Stati membri, dell'intenzione di applicare l'articolo 89, paragrafo 5, nel loro territorio.

SOTTOSEZIONE III

REGOLE DI COMMERCIALIZZAZIONE DESTINATE A MIGLIORARE E STABILIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE DEI VINI

Articolo 98

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 210, paragrafo 3, e all'articolo 227.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
 - b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
 - c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
 - d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e dell'Unione necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
 3. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 227, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le misure adottate dagli Stati membri in virtù del presente articolo.

CAPO IV

Regimi di aiuti

SEZIONE I

RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

Articolo 99

Restituzione alla produzione

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettere b) e c).
2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 100

Condizioni di concessione

Per tener conto delle peculiarità del mercato dello zucchero fuori quota nell'Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione di cui alla presente sezione.

SEZIONE II

AIUTI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

SOTTOSEZIONE I

AIUTI PER PRODOTTI DESTINATI AD USI SPECIFICI

Articolo 101

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 103.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 102

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 103, sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti.
2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 103

Poteri delegati

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi degli aiuti di cui agli articoli 101 e 102, la Commissione può, mediante atti delegati, definire i prodotti che possono beneficiare di detti aiuti e stabilire le condizioni e le norme relative all'uso dei prodotti stessi nonché al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento delle imprese che utilizzano i prodotti ai fini della concessione dell'aiuto.
2. Per garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere per i quali sono concessi gli aiuti di cui agli articoli 101 e 102 siano utilizzati per gli scopi previsti, la Commissione può determinare, mediante atti delegati, i registri che le imprese devono tenere.
3. Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione, mediante atti delegati,
 - a) richiede il deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo e di partecipazione degli operatori a gare per l'acquisto di latte scremato in polvere giacente all'intervento pubblico;
 - b) può comminare sanzioni se gli operatori non ottemperano alle regole del regime o se l'importo dell'aiuto richiesto e pagato è superiore al dovuto.

Articolo 104

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per quanto riguarda gli articoli 101 e 102, e in particolare determinare:

- a) gli adeguamenti del tasso di aiuto da apportare in funzione della qualità del latte scremato utilizzato;
- b) le modalità in materia di condizionamento, le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi e i requisiti applicabili ai prodotti trasportati alla rinfusa;
- c) i requisiti per la consegna degli alimenti per animali;
- d) i controlli e le verifiche che incombono agli Stati membri e i metodi di analisi da impiegare;
- e) le procedure per la presentazione delle domande e per il pagamento degli aiuti;
- f) le procedure applicabili in caso di prelievo dalle scorte d'intervento di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

SOTTOSEZIONE II

CONDIZIONI PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGI

Articolo 105

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

1. In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 102, l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi può essere subordinato a preventiva autorizzazione, che è rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
 - a) “formaggi”, i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio dell'Unione;
 - b) “caseina e caseinati”, i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Articolo 106

Poteri delegati

Per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'aiuto di cui all'articolo 102, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme intese a:

- a) subordinare l'impiego di caseina e caseinati di cui all'articolo 105 a preventiva autorizzazione;
- b) limitare l'impiego di caseina e caseinati alla percentuale massima di questi prodotti da incorporare nei formaggi, in base a criteri oggettivi e tenuto conto delle esigenze tecnologiche;
- c) stabilire le sanzioni applicabili in caso di impiego non autorizzato di caseina e caseinati.

Articolo 107

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie per quanto riguarda l'impiego di caseina e caseinati di cui all'articolo 105, comprendenti, in particolare:

- a) le condizioni alle quali gli Stati membri concedono le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati;

- b) gli obblighi che devono rispettare le imprese autorizzate ai sensi della lettera a);
- c) i controlli e le verifiche che incombono agli Stati membri e i registri da tenere.

SOTTOSEZIONE III

AIUTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI

Articolo 108

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

1. L'Unione concede un aiuto per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.
2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.
3. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
4. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Articolo 109

Poteri delegati

1. Per tener conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari nonché delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, la Commissione determina, mediante atti delegati, i prodotti di cui all'articolo 108, paragrafo 1.
2. Al fine di garantire che siano ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 108, paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti aventi diritto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto stesso.

Per garantire che i richiedenti adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, tra cui:

- a) la sospensione del diritto di partecipare al regime di aiuto;
- b) il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo e

- c) l'irrogazione di sanzioni per contrastare i comportamenti fraudolenti.
3. Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime di aiuto.
 4. Per far conoscere al pubblico il regime di aiuto, la Commissione può richiedere, mediante atti delegati, che le scuole rendano noto il contributo dell'Unione al finanziamento dell'azione.

Articolo 110

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti in particolare:

- a) il quantitativo massimo per cui è concesso l'aiuto;
- b) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 109, paragrafo 3;
- c) l'approvazione dei richiedenti, delle domande di aiuto e dei pagamenti;
- d) i controlli;
- e) le modalità di pubblicizzazione del regime;
- f) la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

SEZIONE IV

AIUTI NEL SETTORE DEL LUPPOLO

Articolo 111

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. L'Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 209, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al suddetto articolo.
2. Il finanziamento annuale dell'Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.

Articolo 112

Poteri delegati

Per garantire che l'aiuto finanzi le finalità di cui all'articolo 209, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

- a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;
- b) il diritto all'aiuto, comprese disposizioni sulle superfici ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori;
- c) le sanzioni da irrogare in caso di pagamento indebito.

Articolo 113

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

- a) il pagamento dell'aiuto;
- b) i controlli e le verifiche.

SEZIONE V

AIUTI NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 114

Aiuti alle organizzazioni di operatori

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori quali definite all'articolo 212 in uno o più dei seguenti campi:
 - a) il monitoraggio e la gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - c) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - d) il sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

- e) la diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.
2. Il finanziamento annuale dell'Unione per i programmi di attività ammonta a:
- a) 11 098 000 EUR per la Grecia;
 - b) 576 000 EUR per la Francia e
 - c) 35 991 000 EUR per l'Italia.
3. Il finanziamento dell'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:
- a) 100% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
 - b) 100% per investimenti in attività fisse e 75% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento dell'Unione.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 318, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento dell'Unione. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30% all'anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento dell'Unione a norma del presente articolo.

Articolo 115

Poteri delegati

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi degli aiuti di cui all'articolo 114, ovvero il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme concernenti:
- a) le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;
 - b) le misure ammissibili a finanziamento dell'Unione;
 - c) l'assegnazione del finanziamento dell'Unione a particolari misure;

- d) le attività e le spese non ammissibili a finanziamento dell'Unione;
 - e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
2. Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione può disporre, mediante atti delegati,
- a) il deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
 - b) le sanzioni da comminare in caso di irregolarità accertate.

Articolo 116

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

- a) il monitoraggio delle spese inerenti al programma;
- b) l'avvio dei programmi di attività e la loro modifica;
- c) il pagamento degli aiuti, compresi gli anticipi;
- d) le relazioni dei beneficiari sui programmi di attività;
- e) i controlli e le verifiche;
- f) le relazioni degli Stati membri alla Commissione.

SEZIONE VI

AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

SOTTOSEZIONE I

GRUPPI DI PRODUTTORI

Articolo 117

Aiuti ai gruppi di produttori

1. Durante il periodo transitorio accordato a norma dell'articolo 217 gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituiti allo scopo di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori:
- a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

- b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 217, paragrafo 1, terzo comma.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dall'Unione secondo norme, adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 118, relative al finanziamento di detti aiuti, compresi i limiti minimi e massimi e il tasso di cofinanziamento unionale.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascun gruppo di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:
- a) al 10%, 10%, 8%, 6% e 4%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e
- b) al 5%, 5%, 4%, 3% e 2%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio²⁰.

Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un gruppo di produttori può essere applicato un massimale.

Articolo 118

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente e mirato del sostegno ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme concernenti:

- a) il finanziamento dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori;
- b) i limiti minimi e massimi per gli aiuti e il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
- c) la base per il calcolo degli aiuti, compreso il valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori;
- d) l'ammissibilità dei gruppi di produttori;
- e) le principali attività dei gruppi di produttori;
- f) il contenuto, la presentazione e l'approvazione dei piani di riconoscimento;

²⁰ GUL 265 del 26.9.2006, pag. 1.

- g) le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani di riconoscimento;
- h) gli aiuti agli investimenti;
- i) le fusioni di gruppi di produttori e la continuità degli aiuti.

Articolo 119

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:

- a) le domande di aiuto, compreso il pagamento degli aiuti;
- b) l'attuazione dei piani di riconoscimento;
- c) le conseguenze del riconoscimento.

SOTTOSEZIONE II

FONDI DI ESERCIZIO E PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 120

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
 - b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 126 e 127.
2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 125.

Articolo 121

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 209, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
- f) prevenzione e gestione delle crisi.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

- a) ritiro dal mercato;
- b) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
- c) promozione e comunicazione;
- d) iniziative di formazione;
- e) assicurazione del raccolto;
- f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 122. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Qualora almeno l'80% degli aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

- [4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.]
5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

Articolo 122

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60% per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
 - b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
 - c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio²¹;
 - d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

²¹ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
 - f) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
 - g) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
 - h) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofruttili mirate agli allievi delle scuole.
4. La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
 - b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 123

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione e previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione decide in merito al rimborso mediante atti di esecuzione.

Articolo 124

Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui all'articolo 121, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarità, alla coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel sesto programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:
 - a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
 - b) giustificazione delle priorità adottate;
 - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;
 - d) valutazione dei programmi operativi;
 - e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 125

Approvazione dei programmi operativi

1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo.

3. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto finanziario dell'Unione, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 122.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.
5. L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario dell'Unione.
6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi dell'Unione, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

Articolo 126

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
 - ii) il contenuto, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
 - iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;
 - iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
 - v) i programmi operativi parziali;
 - vi) il monitoraggio e la valutazione dei programmi operativi;
- b) la disciplina e la strategia nazionali applicabili ai programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
 - ii) il monitoraggio, la valutazione e le comunicazioni attinenti alla disciplina nazionale e alle strategie nazionali;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori;

- ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento anticipato;
- d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
- i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
 - ii) la definizione di ritiro dal mercato;
 - iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
 - iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
 - v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
 - vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;
 - vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
 - viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
 - ix) le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;
 - x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
 - xi) gli obiettivi dell'assicurazione del raccolto;
 - xii) la definizione di avversità atmosferica;
 - xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
- i) il livello di organizzazione dei produttori;
 - ii) le modifiche dei programmi operativi;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento anticipato;
 - v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione e riguardanti:

- a) la gestione dei fondi di esercizio e le comunicazioni concernenti gli importi indicativi dei fondi di esercizio;
- b) la presentazione dei programmi operativi, compresi i termini e i documenti di accompagnamento richiesti;
- c) il formato dei programmi operativi;
- d) la gestione del monitoraggio e della valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 126, lettera a), punto vi);
- e) le comunicazioni degli Stati membri alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riguardo agli importi degli aiuti approvati;
- f) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- g) i mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- i) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- j) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;
- k) la gestione delle misure di assicurazione del raccolto;
- l) le disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- m) l'autorizzazione a erogare l'aiuto finanziario nazionale;
- n) la domanda e il pagamento dell'aiuto finanziario nazionale;
- o) il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale.

SOTTOSEZIONE III

PROGRAMMA “FRUTTA NELLE SCUOLE”

Articolo 128

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 129 e 130, è concesso un aiuto dell’Unione:
 - a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
 - b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all’attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, contenente, in particolare, il bilancio del loro programma, compresi i contributi dell’Unione e quelli nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione dei soggetti interessati. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
3. Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi per effetto di una misura adottata dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 129. Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell’Unione.
4. L’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1:
 - a) non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico, né
 - b) supera il 50% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75% di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio²² e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato, né
 - c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

²² GUL 210 del 31.7.2006, pag. 25.

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto dell'Unione. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.
6. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.
8. Il programma "Frutta nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
9. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

Articolo 129

Poteri delegati

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
 - a) i prodotti ammissibili nell'ambito del programma;
 - b) il gruppo bersaglio del programma;
 - c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento;
 - d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
 - a) la ripartizione indicativa degli aiuti tra gli Stati membri, il metodo di riassegnazione degli aiuti in base alle domande ricevute e le eventuali riduzioni da applicare in caso d'inosservanza delle regole del programma;
 - b) i costi ammissibili all'aiuto, compresa la possibilità di limitare tali costi mediante la fissazione di un massimale globale;
 - c) il monitoraggio e la valutazione.
3. Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, tra cui la sospensione del diritto di partecipare al programma e la revoca del riconoscimento.
4. Per far conoscere il programma al pubblico, la Commissione può richiedere, mediante atti delegati, che i beneficiari pubblicizzino il contributo dell'Unione al finanziamento del programma stesso.

Articolo 130

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) la ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri;
- b) le domande di aiuto e i pagamenti;
- c) i controlli;
- d) le modalità di pubblicizzazione del programma e le correlate attività di messa in rete;
- e) la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

SEZIONE VII

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 131

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 132

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell'esecuzione dei necessari controlli e verifiche, nonché dell'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3. Non è concesso alcun sostegno:
 - a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;
 - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

SOTTOSEZIONE II

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO

Articolo 133

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato X presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione.

I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio²³ continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, la Commissione constata, mediante atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, che il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.
4. L'articolo 134 non si applica quando l'unica misura che figura nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all'articolo 137. In tal caso, l'articolo 308, paragrafo 5, si applica solo per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e l'articolo 308, paragrafo 6, non si applica.

²³ GUL 148 del 6.6.2008, pag. 1.

Articolo 134

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

- a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
- b) i risultati delle consultazioni tenute;
- c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
- d) uno scadenziario di attuazione delle misure;
- e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato X;
- f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e
- g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

Articolo 135

Misure ammissibili

1. I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:
 - a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 137;
 - b) promozione a norma dell'articolo 138;
 - c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 139;
 - d) vendemmia verde a norma dell'articolo 140;
 - e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 141;
 - f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 142;
 - g) investimenti a norma dell'articolo 143;
 - h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 144;
 - i) distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 103 *quater*vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - j) distillazione di crisi a norma dell'articolo 103 *quin*vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

- k) uso di mosto di uve concentrato a norma dell'articolo 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 137 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 *quatervicies*, 103 *quinvicies* e 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 136

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. La ripartizione delle risorse finanziarie dell'Unione disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell'allegato X.
2. Il sostegno dell'Unione si riferisce esclusivamente alle spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese delle misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.
4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 138, 142 e 143, gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

L'intensità massima dell'aiuto stabilita nelle pertinenti regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

SOTTOSEZIONE III

MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

Articolo 137

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità dell'allegato VII, sezione O, dello stesso regolamento.
2. Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l'altro le necessarie modifiche in conformità all'articolo 133, paragrafo 3, ai programmi in questione, per quanto concerne i successivi trasferimenti di risorse al regime di pagamento unico.
3. Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:

- a) rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell'articolo 133, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 138 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 *quater*vicies, 103 *quin*vicies e 103 *sex*vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei successivi anni di funzionamento dei programmi di sostegno;
- b) riduce in proporzione l'importo delle risorse disponibili nei programmi di sostegno per le misure di cui agli articoli da 138 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 *quater*vicies, 103 *quin*vicies e 103 *sex*vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 138

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

Articolo 139

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 304, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
 - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:
 - a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
 - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
 - a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
 - b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo dell'Unione alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Articolo 140

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nell'Unione per evitare crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 141

Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 142

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
 - a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
 - b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il

produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 143

Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XII, parte II;
 - b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XII, parte II.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese²⁴. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti alle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà²⁵.
3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d'investimento ammissibili:
 - a) 50% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

²⁴ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

²⁵ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- c) 75% nelle regioni ultraperiferiche ai sensi del regolamento (CE) n. 247/2006;
 - d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5. L'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 144

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato XIII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 147.
3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Articolo 145

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e agli articoli da 22 a 24 del regolamento (CE) n. 73/2009, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei suddetti articoli.

SOTTOSEZIONE IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 146

Poteri delegati

Per garantire la realizzazione degli obiettivi dei programmi di sostegno e un uso mirato dei fondi dell'Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme concernenti i seguenti aspetti:

- a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
- b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
- c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
- d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
- e) disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;
- f) l'esigenza di prevenire un uso improprio delle misure di sostegno, tra l'altro mediante restrizioni atte ad evitare il doppio finanziamento dei progetti;
- g) l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori;
- h) gli adempimenti, tra cui controlli specifici, incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni e le verifiche necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
- i) la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione incombenti agli Stati membri o in caso di comunicazione errata;
- j) i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno di cui all'articolo 142, il recupero dei pagamenti indebiti, le sanzioni nazionali e le condizioni create artificialmente ai fini del pagamento.

Articolo 147

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

- a) gli obblighi in materia di comunicazione dei programmi di sostegno, tra l'altro riguardo al contenuto, al formato, alla tempistica, alle scadenze e alle modalità di comunicazione, nonché della relativa pianificazione finanziaria, e in materia di revisione dei programmi stessi;
- b) le comunicazioni relative agli aiuti di Stato;
- c) le procedure di presentazione e di selezione delle domande;
- d) la valutazione delle azioni sovvenzionate;
- e) il calcolo e il pagamento degli aiuti per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
- f) gli obblighi relativi alla gestione finanziaria e al controllo delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
- g) la coerenza delle misure;
- h) l'accertamento delle inadempienze nonché la riduzione, l'azzeramento o il rimborso degli importi ai fini dell'articolo 145.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL SETTORE DELL'APICOLTURA

Articolo 148

Ambito di applicazione

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (di seguito "programma apicolo").
2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione insieme alla presentazione dei programmi apicoli ai sensi dell'articolo 152.

Articolo 149

Programma apicolo

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- b) lotta contro la varroasi;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Articolo 150

Studio sulla struttura del settore dell'apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 151, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 151

Finanziamento

1. L'Unione partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 152

Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

Articolo 153

Poteri delegati

Per garantire un uso mirato dei fondi dell'Unione a favore dell'apicoltura, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

- a) gli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali e agli studi di cui all'articolo 150 e
- b) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.

Articolo 154

Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) adottare norme sulla comunicazione dei programmi nazionali da parte degli Stati membri e sull'adeguamento dei programmi stessi, compresi i piani di sorveglianza;
- b) adottare norme volte ad assicurare che le misure finanziate nell'ambito dei programmi apicoli non fruiscono allo stesso tempo di pagamenti a titolo di altri regimi dell'Unione, nonché norme sulla riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- c) approvare i programmi apicoli presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione;
- d) aggiornare le statistiche relative al numero di alveari in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

SEZIONE IX

AIUTI NEL SETTORE DELLA BACHICOLTURA

Articolo 155

Aiuto a favore dei bachicoltori

1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 e per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85, allevati nell'Unione.
2. L'aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
3. Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconosciuto e che, dopo aver portato

a termine l'allevamento, abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto.

4. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto per telaino a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 156

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

- a) il quantitativo minimo di uova e le altre condizioni relative all'allevamento dei bachi da seta di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
- b) le condizioni che devono rispettare gli organismi riconosciuti di cui all'articolo 155, paragrafo 3.

Articolo 157

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione e riguardanti:

- a) le domande di aiuto e i documenti di accompagnamento;
- b) le riduzioni dell'aiuto in caso di presentazione tardiva delle domande;
- c) i controlli che gli Stati membri devono effettuare sugli organismi riconosciuti di cui all'articolo 155, paragrafo 3;
- d) le comunicazioni degli Stati membri.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

[CAPO I

Regole in materia di commercializzazione

SEZIONE I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 158

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti elencati nell'allegato I e all'alcole etilico di origine agricola di cui all'allegato II, parte I, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti elencati nell'allegato I e per l'alcole etilico di origine agricola di cui all'allegato II, parte I.

SOTTOSEZIONE II

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE

Articolo 159

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla “norma di commercializzazione generale” se è di qualità sana, leale e mercantile.

2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione III e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE²⁶, 2001/112/CE²⁷, 2001/113/CE²⁸, 2001/114/CE²⁹, 2001/110/CE³⁰ e 2001/111/CE³¹, i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento disponibili come prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
3. Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione conforme a una norma pertinente in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato XI.

Articolo 160

Poteri delegati

Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 159, paragrafo 1 e le regole di conformità di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, nonché derogare a tali requisiti e regole.

SOTTOSEZIONE III

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER SETTORE O PER PRODOTTO

Articolo 161

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 162

Fissazione e contenuto

1. Per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le

²⁶ G U L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

²⁷ G U L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

²⁸ G U L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

²⁹ G U L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

³⁰ G U L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

³¹ G U L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 158, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché deroghe ed esenzioni all'applicazione di tali norme, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare, se del caso, quanto segue:

- a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato XII;
- b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
- c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, alle indicazioni esterne, all'imballaggio, all'anno di raccolta e all'uso di diciture specifiche;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
- i) il metodo e la temperatura di conservazione;
- j) il luogo di produzione e/o di origine;
- k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
- l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
- m) il tenore di acqua;
- n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
- o) destinazioni d'uso specifiche;

- p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
 - q) il magazzinaggio e il trasporto;
 - r) la procedura di certificazione;
 - s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 e/o le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 163, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
 - t) i limiti temporali;
 - u) le comunicazioni a cura degli Stati membri, le comunicazioni a cura dei diversi stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri e le norme per l'ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei vari prodotti.
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni relative alle indicazioni facoltative di qualità di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*] e tenendo conto di quanto segue:
- a) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
 - b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire lo smercio ordinato di tali prodotti sul mercato;
 - c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;
 - d) se pertinenti, dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
 - e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 163

Definizione, designazione e/o denominazione di vendita in determinati settori e/o prodotti

- 1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita dei prodotti di cui all'allegato XII si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
 - a) olio di oliva e olive da tavola;
 - b) vino;
 - c) carni bovine;

- d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
 - e) carni di pollame;
 - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato XII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
 3. Per rispondere all'evoluzione della domanda dei consumatori, per tener conto dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII.

Articolo 164

Tolleranza

Per tener conto delle peculiarità di ciascun settore la Commissione può adottare, mediante atti delegati, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Articolo 165

Pratiche enologiche

1. I metodi di analisi da applicare per determinare la composizione dei prodotti e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, sono i metodi e le regole raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), se esistenti.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall'OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g).

In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

2. Per la produzione e la conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo nell'Unione sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato XIII e previste dall'articolo 162, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;

- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle pertinenti restrizioni stabilite nell'allegato XIII.

È vietata la commercializzazione nell'Unione dei prodotti del settore vitivinicolo figuranti nell'elenco di cui all'allegato XII, parte II, sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell'Unione o, per quanto di ragione, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell'allegato XIII.

- 3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:
 - a) si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
 - b) tiene conto della protezione della salute umana;
 - c) prende in considerazione il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
 - d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
 - e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
 - f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite nell'allegato XIII.

Articolo 166

Varietà di uve da vino

- 1. I prodotti di cui all'allegato XII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;

- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

- 3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

- 4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

- a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3;
- b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

- 5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v'è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

- 6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

Articolo 167

Uso specifico del vino

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato XII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 168

Disposizioni nazionali applicabili a determinati settori e/o prodotti

- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 162, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità

diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in virtù del paragrafo 4.
4. Per garantire un'applicazione corretta e trasparente la Commissione può precisare, mediante atti delegati, le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3.

SOTTOSEZIONE IV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE

Articolo 169

Disposizioni generali

Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, la Commissione può definire, mediante atti delegati, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni dell'articolo 161 e può stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

Articolo 170

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione II, sottosezione II, del presente capo e in materia di definizioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 163 del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento e delle misure adottate in applicazione del medesimo.
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
 - a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese di origine del prodotto;
 - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

SOTTOSEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 171

Controlli nazionali

Gli Stati membri procedono a controlli in base ad un'analisi di rischio per verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni stabilite dalla presente sezione e applicano le sanzioni amministrative appropriate.

Articolo 172

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) stabilire le modalità di applicazione della norma di commercializzazione generale;

- b) stabilire le modalità di applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII;
- c) stilare un elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, parte III, punto 5, secondo comma, e parte VI, sesto comma, lettera a), in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, ai prodotti di cui all'allegato XII, parte III, punto 5, secondo comma, e alla parte VI, sesto comma, lettera a) del medesimo allegato;
- d) stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
- e) fissare le regole che permettono di stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- f) fissare le regole per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;
- g) definire le regole per la fissazione del livello di tolleranza;
- h) adottare disposizioni relative alle autorità competenti per l'esecuzione dei controlli di conformità, nonché disposizioni relative al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
- i) adottare le misure necessarie per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 169.]

SEZIONE II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI TRADIZIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 173

Ambito di applicazione

1. Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato XII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
 - a) sulla protezione dei legittimi interessi:

- i) dei consumatori e
- ii) dei produttori;
- b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e
- c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

SOTTOSEZIONE II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 174

Definizioni

1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
 - a) “denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 173, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
 - i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
 - b) “indicazione geografica”, l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 173, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
 - i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
 - a) designano un vino;
 - b) si riferiscono a un nome geografico;
 - c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv) e
 - d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 175

Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) una descrizione del vino (dei vini):
 - i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
 - c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

- d) la delimitazione della relativa zona geografica;
- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
- g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 174, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 174, paragrafo 1, lettera b), punto i);
- h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;
- i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 176

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all'articolo 175, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.
3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 177

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 174, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.
2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.
3. Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione in generale.
5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:
 - a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su internet e
 - b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:
 - i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - ii) il documento unico di cui all'articolo 175, paragrafo 1, lettera d);
 - iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste e
 - iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 118 *septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente articolo a partire dal 1° agosto 2009.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

Articolo 179

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 178, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 175, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 178, paragrafo 5.
4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda.

Articolo 180

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 179, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 181

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 180, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la

protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Articolo 182

Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L'impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un'indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nell'Unione in virtù della normativa dell'Unione relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3. Salvo se altrimenti disposto dalla Commissione mediante atti delegati per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 174 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e viceversa.

³² GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

Articolo 183

Motivi di rigetto della protezione

1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per “nome diventato generico” il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell’Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;
 - b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.
2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 184

Relazione con i marchi commerciali

1. Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 185, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l’articolo 183, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio

previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³ o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio³⁴.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 185

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 183, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

³³ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

³⁴ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

Articolo 186

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 187

Designazione dell'autorità competente

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 188

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno dell'Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:
 - a) dall'autorità o dalle autorità competenti di cui all'articolo 187, paragrafo 1, oppure
 - b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

³⁵ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, oppure
 - b) uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e sono accreditati in conformità di tale norma o guida.
4. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 189

Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 177 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 175, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 175, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 178 a 181. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 179, paragrafo 2, e dall'articolo 180 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 179, paragrafo 3.
3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
- a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;
 - b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'approvazione della modifica proposta.

Articolo 190

Cancellazione

1. Per propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 178 a 181 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 191

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione³⁶ sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 186 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:
 - a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 175, paragrafo 1;
 - b) le decisioni nazionali di approvazione.
3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. Mediante l'adozione di atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 186.
4. L'articolo 190 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 174.

³⁶ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

Articolo 192

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 193

Poteri delegati

1. Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:
 - a) i principi per la delimitazione della zona geografica e
 - b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 175, paragrafo 2, lettera h).
3. Per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati:
 - a) definire i casi in cui la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;
 - b) adottare restrizioni attinenti al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
 - c) adottare misure specifiche per le procedure nazionali applicabili alle domande transfrontaliere;
 - d) stabilire il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
 - e) stabilire il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;
 - f) stabilire le condizioni alle quali una modifica del disciplinare è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 189, paragrafo 2;
 - g) stabilire la data di entrata in applicazione della modifica.
4. Per garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5. Per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette la Commissione può, mediante atti delegati, definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.
6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui alla presente sottosezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.
7. Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti in materia di denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie riguardanti:
 - a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009;
 - b) la procedura nazionale preliminare;
 - c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
 - d) le modifiche del disciplinare.

Articolo 194

Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:
 - a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
 - b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
 - c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 186;
 - d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
 - e) la presentazione di domande transfrontaliere;
 - f) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, riguardanti la procedura di esame, in particolare l'ammissibilità delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura e in particolare l'ammissibilità delle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e infine la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti di vini, in particolare per quanto riguarda:

- a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
- b) i limiti temporali;
- c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Articolo 195

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'Articolo 323, paragrafo 1

Se ritiene una domanda o una richiesta irricevibile la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1.

SOTTOSEZIONE III

MENZIONI TRADIZIONALI

Articolo 196

Definizione

Per “menzione tradizionale” si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 173, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, oppure
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 197

Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all'articolo 196.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 198

Poteri delegati

1. Per garantire una protezione adeguata la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere.
2. Per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire:
 - a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
 - b) le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - c) i motivi di opposizione a una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - d) la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino;
 - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
 - f) il termine di presentazione di una domanda o richiesta.
3. Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 196.
4. Per impedire l'uso illegale di menzioni tradizionali protette la Commissione può, mediante atti delegati, definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

Articolo 199

Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, riguardanti la procedura di esame, in particolare la ricevibilità delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura, e in particolare la ricevibilità, delle richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
 - b) i limiti temporali;

- c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.
2. La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione, la tutela delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 196, lettera a) o lettera b), e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

Articolo 200

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'Articolo 323, paragrafo 1

Se ritiene una domanda o una richiesta irricevibile la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1.

SEZIONE III

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 201

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 202

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio³⁷, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del

³⁷ GUL 186 del 30.6.1989, pag. 21.

Consiglio³⁸ e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ si applicano all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

Articolo 203

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato XII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
 - a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato XII, parte II;
 - b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
 - i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
 - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
 - c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - d) l'indicazione della provenienza;
 - e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
 - f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
 - g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omissa per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissa nei seguenti casi:
 - a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'articolo 196, lettera a);

³⁸ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

³⁹ GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

- b) in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce mediante atti delegati per garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 204

Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 203, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
 - a) l'annata;
 - b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
 - c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 203, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
 - d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all'articolo 196, lettera b);
 - e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
 - f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
 - g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'articolo 182, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
 - a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
 - b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
 - i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

- c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 205

Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 203 e 204, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 196, lettera a), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 206

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all'articolo 203, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

Articolo 207

Poteri delegati

1. Per garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e tenendo conto delle specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, definizioni, regole e restrizioni riguardanti:
 - a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
 - b) determinate indicazioni obbligatorie, in particolare:
 - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
 - ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

- iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
 - iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 203, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
 - v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;
- c) le indicazioni facoltative, in particolare:
- i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
 - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
- d) la presentazione, in particolare:
- i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
 - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
 - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.
2. Per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, approvazione e controllo di cui alla presente sezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie al riguardo.
 3. Per garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i requisiti di cui all'articolo 178, paragrafo 5.
 4. Per non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie riguardanti i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° agosto 2009.
 5. Per impedire la commercializzazione nell'Unione o l'esportazione di prodotti non etichettati in conformità alla presente sezione la Commissione può, mediante atti delegati, definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.
 6. Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione.

Articolo 208

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione riguardanti le procedure, le notificazioni e i criteri tecnici.

CAPO II

Organizzazioni di produttori, gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 209

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

- a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
 - i) luppolo;
 - ii) olio di oliva e olive da tavola;
 - iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;
 - [iv) latte e prodotti lattiero-caseari;]
 - v) bachicoltura;
- b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
- c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

- a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- b) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l'andamento del mercato;
- c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell'organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del primo comma, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

- a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato;
- d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui al titolo I, capo IV, sezione VII, della presente parte.

Articolo 210

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:
 - a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:
 - i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - ii) settore del tabacco;
 - b) sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o dei gruppi che le compongono;
 - c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:
 - i) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

- ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
 - iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;
 - iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato.
2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:
- a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell'alinea;
 - b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
 - c) svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;
 - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
 - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

- vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;
- viii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
- ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- x) definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XIV, criteri più restrittivi rispetto alle normative dell'Unione o nazionali;
- xi) per il settore vitivinicolo:
 - fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,
 - incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,
 - realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.

[4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

- a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione del latte e di prodotti del settore lattiero-caseario;
- b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
- c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, una o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

- iv) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
- v) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti per la zooprofilassi e di altri fattori di produzione;
- vi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
- vii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche e
- viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.]

Articolo 211

Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

1. L'applicazione dell'articolo 209 e dell'articolo 210, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto dell'Unione, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 209, primo comma, lettera a), e all'articolo 210, paragrafo 1.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CEE) n. 707/76 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 209 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e (CE) n. 865/2004 si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 210 del presente regolamento.

Articolo 212

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

SEZIONE II

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, ALLE
ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI ED AI GRUPPI DI PRODUTTORI NEL
SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

SOTTOSEZIONE I

STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Articolo 213

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
 - a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
 - b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 209, primo comma, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;
 - c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori;
 - d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
 - e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 120.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:
 - a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%;
 - b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

- c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
- a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;
 - b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
 - c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
 - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
 - e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;
 - f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Articolo 214

Riconoscimento

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
- a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 209 e 213 e lo comprovi;
 - b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
 - c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 209,

primo comma, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;

- d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
- e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;
- f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività e
- g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.

2. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;
- b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
- c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

SOTTOSEZIONE II

ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E GRUPPI DI PRODUTTORI

Articolo 215

Associazione di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

- a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività e
- b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.

L'articolo 213, paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 216

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Articolo 217

Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, oppure nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 2, del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 209 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.

SOTTOSEZIONE III

ESTENSIONE DELLE REGOLE AI PRODUTTORI IN UNA CIRCOSCRIZIONE ECONOMICA

Articolo 218

Estensione delle regole

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:
 - a) le regole di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera a);
 - b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 121, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

- a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
- b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XIV;
- c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XIV. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2. Ai fini della presente sottosezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che quest'ultimo deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che reputa opportuni.

3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1° gennaio 2009.
4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:
 - a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o dell'Unione;
 - b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera a);
 - c) non sono incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1° gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 219

Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che reputa opportuni.

Articolo 220

Revoca dell'estensione delle regole

La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 1:

- a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

- b) qualora accerti che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;
- c) qualora constati, preve verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.

Articolo 221

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l'articolo 218, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

- a) le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 218, paragrafo 1;
- b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

Articolo 222

Estensione delle regole di associazioni di organizzazioni di produttori

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento a associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

SOTTOSEZIONE IV

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Articolo 223

Riconoscimento e revoca del riconoscimento

1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:
 - a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;
 - b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutti freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere

una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

- c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 210, paragrafo 3, lettera c);
- d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofruttili freschi o trasformati;
- e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può, mediante l'adozione di atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;
- b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
- c) revocano il riconoscimento se:
 - i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
 - ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 285, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;
 - iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 285, paragrafo 2;
- d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 210, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.
6. A seguito di controlli effettuati la Commissione può chiedere agli Stati membri, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, di revocare il riconoscimento.
7. La Commissione rende pubblico, nei modi che giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 224. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

Articolo 224

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.
2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:
 - a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:
 - i) conoscenza della produzione e del mercato;
 - ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
 - iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
 - iv) regole di commercializzazione;
 - v) regole di tutela ambientale;
 - vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;

- vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
- c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;
- d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XIV. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

- 4. Le regole di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell'allegato XIV. Le regole di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 225

Notifica e revoca dell'estensione delle regole

- 1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 224, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che reputa opportuni.
- 2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.
- 3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 220.

Articolo 226

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 224, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni in questione.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 227

Riconoscimento

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto:
 - a) per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:
 - i) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 209;
 - ii) è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
 - iii) riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera;
 - iv) è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell'offerta;
 - v) permette effettivamente ai membri di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
 - b) per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali:
 - i) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 210, paragrafo 3;
 - ii) svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
 - iii) rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;
 - iv) non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all'articolo 210, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.

3. Le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 2, e dell'articolo 223, paragrafo 3, si applicano *mutatis mutandis* rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo. Tuttavia:
 - a) i termini di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 223, paragrafo 3, lettera a), rispettivamente, sono di quattro mesi;
 - b) le domande di riconoscimento di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 223, paragrafo 3, lettera a), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l'organizzazione ha la sua sede;
 - c) le comunicazioni annuali di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 223, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1° marzo di ogni anno.

SEZIONE IV

NORME RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE DEL TABACCO

Articolo 228

Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1. Quando una o più delle azioni di cui al paragrafo 2 sono svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell'interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell'organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:
 - a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;
 - b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
 - c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente.
3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla

Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l'interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.

4. Se le attività di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione ai sensi del presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.

[SEZIONE V

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 229

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. I contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, secondo comma, possono essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 209, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o per una parte della loro produzione congiunta.
2. La trattativa da parte dell'organizzazione di produttori può avere luogo:
 - a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori,
 - b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti,
 - c) purché il volume totale del latte crudo oggetto di tali trattative da parte di una particolare organizzazione di produttori non sia superiore:
 - i) al 3,5% della produzione totale dell'Unione e
 - ii) al 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori e
 - iii) al 33% della produzione nazionale totale combinata di tutti gli Stati membri oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori,
 - d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e

- e) purch  l'organizzazione di produttori informi le competenti autorit  dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.
3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori sono riferiti anche ai gruppi di organizzazioni di produttori. Per assicurare un adeguato controllo di questi gruppi la Commissione pu , mediante atti delegati, adottare norme sulle condizioni che tali gruppi devono soddisfare per ottenere il riconoscimento.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati pi  recenti disponibili.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non   superata la soglia del 33% l'autorit  della concorrenza di cui al secondo comma pu  decidere in casi particolari che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non pu  avere luogo qualora detta autorit  lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti la produzione di pi  di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma   presa dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1. Negli altri casi la decisione   presa dall'autorit  nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione   oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

6. Ai fini del presente articolo:
- a) per "autorit  nazionale della concorrenza" si intende l'autorit  di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁴⁰;
- b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.]

⁴⁰ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

SEZIONE VI

NORME PROCEDURALI

Articolo 230

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, dei gruppi di produttori nel settore degli ortofrutticoli, delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni o gruppi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme riguardanti:
 - a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni o gruppi, lo statuto, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e gruppi, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento, le deroghe alle dimensioni minime e le fusioni;
 - b) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni interprofessionali ai non aderenti;
 - c) le organizzazioni di produttori transnazionali e le associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle pertinenti autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;
 - d) l'esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;
 - e) il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte dell'organizzazione di produttori;
 - f) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 209, 210 e 212;
 - g) le sanzioni da comminare in caso di mancata osservanza dei criteri di riconoscimento.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse al presente capo, in particolare:
 - a) gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri;
 - b) le domande di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori;
 - c) l'attuazione dei piani di riconoscimento da parte dei gruppi di produttori;

- d) la proroga del riconoscimento;
- e) le verifiche e i controlli.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 231

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 232

Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁴¹ (di seguito "nomenclatura combinata"), nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III e nell'Allegato XII, parte II, è inserita nella tariffa doganale comune.

⁴¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

CAPO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Articolo 233

Titoli di importazione

Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni nell'Unione di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori può essere subordinata alla presentazione di un titolo di importazione, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti medesimi:

- a) cereali;
- b) riso;
- c) zucchero;
- d) sementi;
- e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;
- f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
- g) prodotti ortofrutticoli freschi;
- h) prodotti ortofrutticoli trasformati;
- i) banane;
- j) vino;
- k) piante vive;
- l) carni bovine;
- m) latte e prodotti lattiero-caseari;
- n) carni suine;
- o) carni ovine e caprine;

- p) uova;
- q) carni di pollame;
- r) alcole etilico di origine agricola.

Articolo 234

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione del presente capo.

Articolo 235

Validità

I titoli di importazione sono validi in tutta l'Unione.

Articolo 236

Cauzione

1. Salvo diversa disposizione adottata dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 238, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.
2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte se l'importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

Articolo 237

Cauzione speciale nel settore vitivinicolo

1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 per i quali l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione calcolato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione

mediante atti di esecuzione, che non può superare il valore forfettario di oltre il 10%, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all'importazione determinati sulla base del valore forfettario all'importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione.

2. Se ai prodotti importati si applicano deroghe adottate in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, di cui all'allegato XIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

Articolo 238

Poteri delegati

1. Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti di cui trattasi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati:
 - a) l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 233 soggetti alla presentazione di un titolo di importazione;
 - b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione non è necessaria, in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.
2. Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di importazione la Commissione può, mediante atti delegati:
 - a) definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l'obbligo di importazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;
 - b) subordinare il rilascio di un titolo o l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesta, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
 - c) adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

- d) adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
- e) stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione.

Articolo 239

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare norme riguardanti:

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli e l'importo della cauzione da costituire;
- c) le prove del soddisfacimento delle condizioni a cui è subordinato l'uso dei titoli;
- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime.

SEZIONE II

PRELIEVI E DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 240

Dazi all'importazione

Salvo se altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 241

Calcolo dei dazi all'importazione dei cereali

1. In deroga all'articolo 240, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione maggiorato del 55%, previa detrazione del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può

essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.

2. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione calcola il dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base ai prezzi rappresentativi all'importazione cif fissati regolarmente per i prodotti ivi elencati.

Articolo 242

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semigreggio

1. In deroga all'articolo 240, il dazio all'importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi a norma dell'allegato XV, punto 1.

La Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi di cui all'allegato XV, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati di cui all'articolo 243.
3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Articolo 243

Calcolo dei dazi all'importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all'articolo 240, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell'allegato XVI, beneficiano di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati in conformità agli articoli 249 e 250.

Articolo 244

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

1. In deroga all'articolo 240, il dazio all'importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, entro i dieci

giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi a norma dell'allegato XV, punto 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi indicati all'allegato XV, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Articolo 245

Calcolo dei dazi all'importazione delle rotture di riso

In deroga all'articolo 240, il dazio all'importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Articolo 246

Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata sulla scorta di un valore forfettario all'importazione, calcolato dalla Commissione mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione.

2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore forfettario all'importazione, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore forfettario all'importazione.
3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario all'importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione adottati a norma degli articoli 249 e 250.

Articolo 247

Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio di cui agli articoli da 240 a 246, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
 - a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite"), oppure
 - b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello ("volume limite").

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione per la spedizione considerata.

I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 250, lettera d).

Articolo 248

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può, mediante atti delegati, sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 2:

- a) zucchero del codice NC 1701;

- b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Articolo 249

Poteri delegati

1. Per garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati, disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione per l'importazione di tipi specifici di cereali di alta qualità e di riso Basmati.
2. Per garantire il corretto funzionamento del regime applicabile al riso Basmati la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire ulteriori obblighi che gli operatori sono tenuti a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione a norma dell'articolo 243.
3. Per tener conto delle specificità del settore dei cereali, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, i requisiti qualitativi minimi necessari per beneficiare di una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione.

Articolo 250

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

- a) con riguardo all'articolo 241:
 - i) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
 - ii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;
- b) le norme necessarie per verificare la corretta applicazione dei dazi di cui all'articolo 243 per il controllo delle caratteristiche e della qualità dei prodotti importati e le misure da adottare per far fronte a difficoltà specifiche incontrate nell'applicazione del regime;
- c) con riguardo all'articolo 246, le norme per il calcolo di un valore forfettario all'importazione, sulla comunicazione dei prezzi, sull'individuazione dei mercati d'importazione rappresentativi e sul prezzo di entrata;
- d) con riguardo all'articolo 247, altre norme necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 di tale articolo;
- e) disposizioni per il controllo delle caratteristiche e della qualità dei prodotti importati.

SEZIONE III

GESTIONE DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE

Articolo 251

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e gestiti con modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione conformemente agli articoli 253, 254 e 255.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
 - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
 - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
 - c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 252

Disposizioni specifiche

1. Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91, destinate alla trasformazione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.
2. Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le norme di cui all'articolo 253 comprendono inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli

organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 253

Poteri delegati

1. Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:
 - a) le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore per quanto riguarda, in particolare, gli usi e le necessità delle industrie di trasformazione;
 - b) le disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione.
2. Per garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori e l'applicazione degli accordi o degli impegni dell'Unione la Commissione può, mediante atti delegati:
 - a) subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;
 - b) adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli, con particolare riferimento alle situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri, comprese disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di comunicare determinati dati e informazioni;
 - c) adottare norme di prevenzione delle frodi e dalle irregolarità, prevedendo tra l'altro il pagamento di penali specifiche e l'esclusione dalla partecipazione al contingente tariffario degli operatori coinvolti, proporzionalmente alle frodi o irregolarità constatate.

Articolo 254

Competenze di esecuzione

1. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
 - a) l'apertura dei contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

- b) norme per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione, se necessario, riguardanti in particolare:
 - i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
 - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
 - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
 - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
 - c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
 - d) l'importo della cauzione;
 - e) le norme in materia di informazione e comunicazioni.
2. La Commissione può disporre mediante atti di esecuzione:
- a) l'uso di titoli, oppure può adottare disposizioni specifiche, ove necessario, riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
 - b) il monitoraggio del regime di importazione.

Articolo 255

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'Articolo 323, paragrafo 1

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, le disposizioni atte a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario di importazione non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, ove necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, adottare disposizioni per la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI NEI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO

Articolo 256

Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all'importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all'allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:

- a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all'importazione è quello applicabile:
 - i) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio;
 - ii) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio;
- b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10% del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10% del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale;

- c) in tutti i casi non contemplati alle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Articolo 257

Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all'importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all'allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall'altro, da uno o più dei prodotti di cui all'allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.

Articolo 258

Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all'importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall'altra, da rotture di riso è quello applicabile:

- a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio;
- b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio.

Articolo 259

Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all'importazione stabilito negli articoli 256, 257 e 258 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.

SOTTOSEZIONE II

REGIMI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI ZUCCHERO

Articolo 260

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

1. È fissato per l'Unione un fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 489 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.
3. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il disposto del presente paragrafo si applica nei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 261

Poteri delegati

Per garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato in conformità alla presente sottosezione la Commissione può adottare, mediante atti delegati:

- a) determinate definizioni ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui all'articolo 260;
- b) le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;
- c) norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

Articolo 262

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le disposizioni necessarie relative alle prove e alla documentazione da fornire in ordine ai requisiti e agli obblighi di importazione che gli operatori devono rispettare, in particolare le raffinerie a tempo pieno.

SOTTOSEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI DI CANAPA

Articolo 263

Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 318, le importazioni

nell'Unione dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura.

SOTTOSEZIONE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI DI LUPPOLO

Articolo 264

Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, le condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni relative al presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo.

SEZIONE V

SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Articolo 265

Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 260/2009⁴² e (CE) n. 625/2009⁴³.
2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell'articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. Le misure di salvaguardia adottate a norma del paragrafo 3 sono revocate o modificate dalla Commissione con atti di esecuzione. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell'articolo 323, paragrafo 2.

Articolo 266

Sospensione dei regimi di trasformazione e di perfezionamento attivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, mediante atti di esecuzione la Commissione può sospendere, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in tutto o in parte, il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di

⁴² GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

⁴³ GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell'articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Articolo 267

Titoli di esportazione

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le esportazioni dall'Unione di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti medesimi:
 - a) cereali;
 - b) riso;
 - c) zucchero;
 - d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l'olio di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);
 - e) prodotti ortofrutticoli freschi;
 - f) prodotti ortofrutticoli trasformati;
 - g) vino;
 - h) carni bovine;
 - i) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - j) carni suine;
 - k) carni ovine e caprine;
 - l) uova;
 - m) carni di pollame;
 - n) alcole etilico di origine agricola.
2. Gli articoli 234, 235 e 236 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 268

Poteri delegati

1. Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati:
 - a) l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 267, paragrafo 1, soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione;
 - b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di esportazione non è necessaria, in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.
2. Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di esportazione la Commissione può, mediante atti delegati:
 - a) definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo di esportazione, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l'obbligo di esportazione, nonché l'indicazione della destinazione dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;
 - b) adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
 - c) adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode;
 - d) stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione.

Articolo 269

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le disposizioni necessarie connesse alla presente sezione, in particolare norme riguardanti:

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli e l'importo della cauzione da costituire;
- c) le prove del soddisfacimento delle condizioni a cui è subordinato l'uso dei titoli;
- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime.

Articolo 270

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'Articolo 323, paragrafo 1

La Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli, respingere i quantitativi richiesti e sospendere la presentazione di domande di titoli ai fini della gestione del mercato in caso di richieste di quantitativi ingenti.

SEZIONE II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 271

Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
 - a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
 - i) cereali;
 - ii) riso;
 - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
 - iv) carni bovine;
 - v) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - vi) carni suine;
 - vii) uova;
 - viii) carni di pollame;
 - b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell'allegato XVII e nell'allegato XVIII.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell'allegato XVII, parte IV, le restituzioni all'esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g).

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati elencati nell'allegato XVII e nell'allegato XVIII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, compreso il lungo periodo di invecchiamento, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare disposizioni relative all'ammissibilità dei prodotti e degli operatori al beneficio di restituzioni all'esportazione, in particolare la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento dei prodotti considerati.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente articolo, compresi i requisiti tecnici e procedurali delle verifiche nazionali sui prodotti di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, fissare il coefficiente di adattamento della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 272

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

- a) il più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
- b) il meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative;
- c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 273

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni all'esportazione sono le stesse in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

2. Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 274

Concessione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 271, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
 - a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure
 - b) se del caso, per l'effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo la Commissione può adottare le misure appropriate, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1. Tali misure possono riguardare, in particolare, la procedura di presentazione delle domande e le comunicazioni a cura degli esportatori.

3. Per tener conto delle specificità del commercio e delle condizioni di trasporto, la Commissione può decidere, mediante atti delegati, che nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.
4. Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, la Commissione può decidere, mediante atti delegati, di applicare i paragrafi 1 e 2 alle merci indicate nell'articolo 271, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti il presente paragrafo.

5. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico di organizzazioni umanitarie la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.
6. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
 - a) sono stati esportati fuori dell'Unione;

- b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).
7. Allo scopo di evitare distorsioni degli scambi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, altre condizioni per la concessione di restituzioni all'esportazione, in particolare la condizione:
- a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti originari dell'Unione;
 - b) che l'importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell'importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.

Articolo 275

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

1. Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della normativa dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.
2. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, mediante atti delegati la Commissione:
 - a) adotta disposizioni sul rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione e sulla loro verifica e segnalazione, che comprendono anche il ricorso a terze parti indipendenti;
 - b) fissa le sanzioni applicabili al pagamento o dispone il recupero delle restituzioni all'esportazione in caso di mancata osservanza dei requisiti giuridici in materia di benessere degli animali.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo.

Articolo 276

Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Poteri delegati

1. Per garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una procedura di gara la Commissione definisce, mediante atti delegati, l'esigenza principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le restituzioni oggetto della gara.
2. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità la Commissione può, mediante atti delegati, fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, nonché stabilire le destinazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione.
3. Allo scopo di tener conto di situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure riguardanti:
 - a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
 - b) le conseguenze del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;
 - c) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;
 - d) le verifiche e le prove in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l'opportunità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
 - e) le destinazioni considerate esportazioni dall'Unione e l'inclusione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione come ammissibili al beneficio di una restituzione.
4. Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure riguardanti:
 - a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
 - b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
 - c) la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;

- d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
 - e) le condizioni di riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.
5. Per tener conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione.
6. Per adeguarsi agli sviluppi dell'industria di trasformazione la Commissione può, mediante atti delegati, modificare l'allegato XVII, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio⁴⁴.
7. Per garantire la parità di trattamento in termini di condizioni applicabili alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni di applicazione dell'articolo 274, paragrafi 5, 6 e 7, per i prodotti di cui all'articolo 271, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009.

Articolo 278

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- b) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l'esame dei documenti;
- c) le disposizioni relative ai prodotti di cui all'articolo 271, paragrafo 1, lettera b).

⁴⁴ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

SEZIONE III

GESTIONE DEI CONTINGENTI DI ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 279

Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure specifiche per garantire che il contingente richiesto sia usato conformemente agli obiettivi del pertinente accordo internazionale.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
 - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
 - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
 - c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie per la gestione dei contingenti aperti in conformità alla presente sezione.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, disposizioni atte a
 - a) garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti aperti in conformità alla presente sezione non siano superati;
 - b) riassegnare i quantitativi non utilizzati.

SEZIONE IV

TRATTAMENTO SPECIALE ALL'IMPORTAZIONE IN PAESI TERZI

Articolo 280

Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione in forza dell'articolo 218 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti il paragrafo 1.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PIANTE VIVE

Articolo 281

Prezzi minimi all'esportazione

1. Per tener conto dell'andamento del mercato di ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura di cui al codice NC 0601 10, ogni anno possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione. Le misure per la fissazione dei prezzi minimi sono stabilite dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.
2. La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, tutte le misure amministrative necessarie per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

SEZIONE VI

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 282

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, mediante atti di esecuzione la Commissione può sospendere, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli

ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell'articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Regole applicabili alle imprese

Articolo 283

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 284, 285, 286 [e 287] del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 284

Eccezioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 283 del presente regolamento che formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a determinare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1. A tal fine, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che è pubblicata.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 285

Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 210, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
 - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
 - b) entro i due mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa specifica dell'Unione;
 - e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valse dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

Articolo 286

Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco, intesi a realizzare gli scopi di cui all'articolo 210, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:
 - a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
 - b) entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.

2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme dell'Unione sulla concorrenza quando:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'azione interprofessionale;

- d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa dell'Unione;
 - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
3. Se, alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del presente capo, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo o alla pratica concordata in questione.

La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all'organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

[Articolo 287

Accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 210, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
 - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
 - b) entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

- c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione di prezzi;
 - e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.]

Articolo 288

Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.

Ai fini dell'estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l'organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

2. Le regole per le quali è chiesta l'estensione dell'ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:
- a) conoscenza della produzione e del mercato;
 - b) definizione di qualità minime;
 - c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente;

- d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
 - e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.
3. L'estensione delle regole è soggetta all'approvazione della Commissione, che essa adotta mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1.

Articolo 289

Competenze di esecuzione riguardanti accordi e pratiche concordate

Per garantire l'applicazione uniforme degli articoli 285, 286, [287] e 288, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

Articolo 290

Applicazione degli articoli 107, 108, e 109 del trattato

Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tuttavia, gli articoli 107, 108, e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti effettuati dagli Stati membri in conformità al presente regolamento e previsti dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV *bis*, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dagli articoli da 37 a 41, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 128, 148, 291, paragrafo 2, da 292 a 297, e dalla parte II, titolo I, capo IV, sezione VII, del presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all'articolo 136, paragrafo 4, non si applica unicamente l'articolo 108 del trattato.

Articolo 291

Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato di importo totale annuo fino al 55% del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario, oltre al sostegno dell'Unione concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia l'importo totale del sostegno dell'Unione a titolo delle misure di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato non superano in alcun caso il limite di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Articolo 292

Disposizioni specifiche per la Finlandia e la Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed

ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 293

Disposizioni specifiche per il settore dello zucchero

Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l'aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 73/2009. Sulla base della domanda presentata dallo Stato membro interessato la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, l'importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l'Italia l'aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

Articolo 294

Disposizioni specifiche per il Monopolio tedesco degli alcolici

[La deroga di cui all'articolo 290, secondo comma, del presente regolamento si applica all'aiuto concesso dalla Germania nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (di seguito "il monopolio") per i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, commercializzati dal monopolio dopo ulteriore trasformazione come alcole etilico di origine agricola. Tale deroga è valida fino al 31 dicembre 2017, lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato ed è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la produzione complessiva di alcole etilico che può usufruire dell'aiuto nell'ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013; questa produzione non può superare i 60 000 hl all'anno dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;
- b) la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo (*landwirtschaftliche Verschlussbrennereien*) che possono beneficiare dell'aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013 tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Quando lasciano il monopolio, queste distillerie possono ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di

distillazione nominali, ai sensi della normativa vigente in Germania. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l'ultima delle quali il 31 dicembre 2017;

- c) le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell'aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, purché la produzione che beneficia dell'aiuto non superi i 60 000 hl all'anno;
- d) l'importo complessivo degli aiuti versati fra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di euro e quello degli aiuti erogati fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di euro e
- e) entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull'aiuto concesso in questo ambito nel corso dell'anno precedente. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annue da presentare nel 2013, 2014, 2015 e 2016 includono un piano di uscita annuale per l'anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.]

Articolo 295

Disposizioni specifiche per le patate

Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 296 [da cancellare dopo il 31/12/2010]

Disposizioni specifiche per il settore ortofrutticolo

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

- a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofruttili che non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;
- b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75% del sostegno dell'Unione ricevuto dai produttori appartenenti all'organizzazione di produttori in questione e
- c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del settore. La

Commissione esamina la relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate.

Articolo 297

Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. Dal 1° agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
3. L'importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato X per lo stesso anno.
4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione decide in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.
5. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER VARI SETTORI O PER SINGOLI SETTORI

CAPO I

Disposizioni specifiche per vari settori

SEZIONE I

TURBATIVE DEL MERCATO

Articolo 298

Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

Per una reazione efficace ed effettiva alle minacce di turbative di mercato la Commissione può, mediante atti delegati adottati con procedura d'urgenza e fatto salvo l'articolo 300, prendere le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo turbative dei mercati:

- a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi di uno di tali prodotti sul mercato dell'Unione aumentino o diminuiscano sensibilmente;
- b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi di uno di tali prodotti sul mercato dell'Unione aumentino sensibilmente.

Articolo 299

Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato dell'Unione e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può prendere le misure necessarie per il settore interessato, mediante l'adozione di atti delegati con procedura d'urgenza e fatto salvo l'articolo 300. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi.

Articolo 300

Condizioni di adozione di atti delegati in caso di perturbazioni

Le misure di cui agli articoli 298 e 299 possono essere adottate:

- a) se le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiono insufficienti;
- b) tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 301

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le disposizioni necessarie riguardanti gli articoli 298 e 299. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare le procedure, le notificazioni, i criteri tecnici o i controlli fisici e amministrativi a carico degli Stati membri.

SEZIONE II

RELAZIONI

Articolo 302

Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

- 1) con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010[2013] sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VIII;
- 2) entro il 31 dicembre 2013, sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione VI e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;
- 3) entro il 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 128, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;
- 4) entro il [31 dicembre 2010 e il] 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente di proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi a denominazione di origine protetta conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006;

- 5) entro il 31 dicembre 2011 sull'attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all'articolo 138;
- 6) entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell'esperienza maturata con l'attuazione della riforma.[:]
- [7) entro il 31 dicembre 2014, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, di cui all'articolo 17, corredata di proposte appropriate;]
- [8) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 209, primo comma, punto iv), dell'articolo 210, paragrafo 4, e degli articoli 229, 287, 310 e 311, nonché ai possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, corredata di proposte adeguate.]

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

SEZIONE I

LUPPOLO

Articolo 303

Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nell'Unione, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall'altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all'uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1° agosto dell'anno del primo raccolto interessato sono denominati "contratti stipulati in anticipo". Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.

SEZIONE II

VINO

Articolo 304

Schedario viticolo e inventario

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a norma dell'articolo 139 presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.
4. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 cessino di applicarsi.
5. Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni relative alla portata e al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alla verifica delle informazioni.

Articolo 305

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.
2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio.
3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

4. Per garantire che i produttori e i commercianti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 rispettino il loro obblighi la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
 - a) il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie e le esenzioni;
 - b) il contenuto delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e le condizioni di presentazione, nonché le esenzioni dall'obbligo di presentare le dichiarazioni;
 - c) le sanzioni da applicare in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni agli Stati membri entro i termini.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione:
 - a) stabilire condizioni relative ai formulari da usare per le dichiarazioni obbligatorie;
 - b) adottare norme sui coefficienti di conversione per i prodotti diversi dal vino;
 - c) precisare i termini di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
 - d) stabilire norme relative alle ispezioni che gli Stati membri sono tenuti a effettuare e alle pertinenti relazioni alla Commissione.

Articolo 306

Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottiglieri e i trasformatori nonché i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. Per facilitare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri la Commissione può, mediante atti delegati:
 - a) adottare disposizioni sui documenti di accompagnamento da usare e sulle esenzioni all'obbligo di utilizzo degli stessi;
 - b) stabilire le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
 - c) stabilire disposizioni sulle sanzioni da applicare in caso di inadempienze riguardanti i documenti di accompagnamento;
 - d) disporre l'obbligo di tenuta di un registro;

- e) precisare i soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
 - f) indicare le operazioni da registrare nel registro;
 - g) stabilire norme sull'uso dei documenti di accompagnamento e dei registri.
4. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
- a) regole in merito alla costituzione del registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
 - b) l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;
 - c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
 - d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri;
 - e) regole sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione;
 - f) regole relative agli errori palesi, ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali.

Articolo 307

Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 308

Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo

1. Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all'articolo 82, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, le superfici piantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza corrispondenti diritti di impianto e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2. Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998, di cui all'articolo 83, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo degli anni pertinenti:
- a) le superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;
 - b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1° marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 4, primo comma.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1° marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione VII durante l'esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo dell'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull'attuazione delle misure di promozione di cui all'articolo 138.

4. Entro il 1° marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1° marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l'efficienza.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le comunicazioni e la valutazione, onde garantire l'applicazione uniforme del disposto del presente articolo.

SEZIONE III

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 309

Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatta salva l'applicazione degli articoli 107, 108, 109 del trattato prevista all'articolo 290, primo comma, del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte

commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nell'Unione, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

[Articolo 310

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. I trasformatori di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.
2. Per fare in modo che queste dichiarazioni siano trasmesse tempestivamente e risultino utili ai fini della gestione del mercato, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare norme sulla portata, il contenuto, la forma e la periodicità di dette dichiarazioni.

Articolo 311

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto:
 - a) è concluso prima della consegna,
 - b) è stipulato per iscritto e
 - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
 - varia solo in funzione di una serie di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,
 - ii) il volume che può o deve essere consegnato e il calendario delle consegne e

- iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, i cui statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
 4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
 5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare tutte le misure necessarie.]

SEZIONE IV

ALCOLE ETILICO

Articolo 312

Comunicazioni nel settore dell'alcole etilico

1. Con riguardo ai prodotti del settore dell'alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
 - b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;
 - c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell'anno precedente;
 - d) la stima della produzione dell'anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni, in particolare la periodicità e la definizione dei settori di destinazione, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, la Commissione redige un bilancio, per l'Unione, del mercato dell'alcole etilico di origine agricola relativo all'anno precedente ed un bilancio estimativo dell'anno in corso.

Il bilancio per l'Unione contiene altresì informazioni sull'alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Ai fini del presente paragrafo per “alcole etilico di origine non agricola” si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 313

Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

Articolo 314

Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale

1. Gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse supplementari dell'Unione destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
 - 2010: 82 110 000 EUR,
 - a partire dal 2011: 122 610 000 EUR.
3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell'allegato XIX.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le disposizioni necessarie riguardanti il presente articolo.

Articolo 315

Misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici specifici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
2. Se necessario, per risolvere il problema la Commissione agisce conformemente all'articolo 323, paragrafo 2.

Articolo 316

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento, o per il monitoraggio e l'analisi dei mercati e per l'osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all'articolo 1. Tali informazioni possono se del caso essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.
2. Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise e economiche, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:
 - a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
 - b) i metodi di comunicazione delle informazioni;
 - c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
 - d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
 - a) regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
 - b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;
 - c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Articolo 317

Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 318

Controlli e verifiche, misure amministrative, sanzioni amministrative e loro comunicazione

1. Per un giusto equilibrio tra l'effetto dissuasivo di oneri, sanzioni e penali da imporre per la mancata osservanza di uno degli obblighi connessi all'applicazione del

presente regolamento, da un lato, e, dall'altro, un'applicazione flessibile del sistema, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le norme e le condizioni per:

- a) l'applicazione di esclusioni e sospensioni di pagamenti o di un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i termini, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;
- b) l'applicazione di una riduzione dei pagamenti relativi alle spese agricole degli Stati membri qualora non risultino rispettati i termini prestabiliti per il recupero del contributo al pagamento del prelievo supplementare, o di una sospensione dei pagamenti mensili qualora gli Stati membri non trasmettano informazioni alla Commissione, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte;
- c) l'imputazione di importi forfettari agli offerenti qualora i prodotti destinati all'intervento non rispondano ai requisiti di qualità previsti;
- d) il recupero totale o parziale dei pagamenti in caso di sospensione o revoca del riconoscimento o del piano di riconoscimento in caso di pagamento indebito;
- e) l'applicazione di importi supplementari, di oneri o interessi supplementari in caso di frode, irregolarità, assenza di prove di adempimento di un obbligo o dichiarazioni tardive;
- f) l'estirpazione dei vigneti sfruttati illegalmente;
- g) l'applicazione di aliquote di riduzione delle cauzioni da svincolare connesse a restituzioni, titoli, offerte, gare o altri casi specifici qualora non sia stato rispettato, in tutto o in parte, un obbligo garantito dalla cauzione;
- h) stabilire se gli importi recuperati sotto forma di sanzioni siano trattenuti dagli Stati membri o imputati al bilancio dell'Unione;
- i) l'esclusione di un operatore o di un richiedente dal regime di intervento pubblico o di ammasso privato, dal regime dei titoli di importazione o di esportazione o dai regimi di contingenti tariffari in caso di frode o di trasmissione di informazioni non corrette;
- j) la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un gruppo di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;
- k) l'applicazione di sanzioni nazionali adeguate agli operatori corresponsabili della produzione in superamento delle quote stabilite.

Gli oneri e le sanzioni amministrative e finanziarie di cui al primo comma sono graduati in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
 - a) le regole concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono realizzare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;
 - b) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure amministrative e alle sanzioni amministrative e finanziarie di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;
 - c) le procedure e i criteri applicabili al recupero delle somme indebitamente versate per quanto riguarda l'attuazione delle norme e delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d);
 - d) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
 - e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali quelle definite in particolare dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme sulla misurazione delle superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.

Articolo 319

Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo previste all'articolo 318 relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- c) i controlli amministrativi.

⁴⁵ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

Le procedure consentono l'ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

PARTE VII

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 320

Poteri della Commissione

Salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento, allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce:

- secondo la procedura di cui all'articolo 321 nel caso degli atti delegati;
- secondo la procedura di cui agli articoli 321 e 322 nel caso degli atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza e
- secondo la procedura di cui all'articolo 323 nel caso degli atti di esecuzione.

Articolo 321

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data

successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 322

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati in virtù del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 321, paragrafo 3. In tal caso, l'atto cessa di applicarsi. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 323

Atti di esecuzione - Comitato

1. [Quando adotta atti di esecuzione in virtù del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e si applica la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] *(da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio)*].
2. Nei casi di urgenza di cui agli articoli 265, 266, 282 e 315, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica la procedura di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].

Organizzazione del comitato

L'organizzazione delle riunioni del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, tiene conto, in particolare, dell'ambito delle sue competenze, delle specificità dell'argomento da trattare e della necessità di disporre di adeguate competenze specialistiche.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Abrogazioni

1. Il regolamento (CEE) n. 922/72 è abrogato.
2. Il regolamento (CEE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, gli articoli 113 *bis*, 113 *ter*, 114, 115, 116, 117, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'allegato XI *bis*, parte II, secondo comma e parti da IV a IX, l'allegato XII, parte IV, punto 2, l'allegato XIII, parte VI, secondo comma, l'allegato XIV, sezione A, sezione B, parte I, punti 2 e 3, e parte III, e sezione C, l'allegato XV, parti II, III, IV e VI, del suddetto regolamento, ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli continuano ad applicarsi fino a data da stabilirsi a norma dell'articolo 326 del presente regolamento.

Inoltre:

- gli articoli da 85 *sexdecies* a 85 *quinvicies* e gli allegati X *quinquies* e X *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 continuano ad applicarsi fino alla fine della campagna vitivinicola 2010/2011;
 - gli articoli 84 *bis*, da 86 a 95 *bis* e 188 *bis*, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, ai fini dell'applicazione di tali articoli, gli allegati X *bis* e XI di detto regolamento continuano ad applicarsi fino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 dei relativi prodotti;
 - gli articoli 103 *quatervicies*, 103 *quinvicies* e 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ai fini dell'applicazione di tali articoli, l'allegato XV *bis* di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2012.
3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XX del presente regolamento.

Articolo 326

Data di applicazione delle norme di commercializzazione

Per garantire la certezza del diritto con riguardo all'applicazione delle norme di commercializzazione la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la data alla quale le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 di cui all'articolo 325, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento o parti di esso cessano di applicarsi al settore considerato. La data è la data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nella parte II, titolo II, capo I, sezione I, del presente regolamento.

Articolo 327

Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato il riconoscimento dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori concesso prima della sua entrata in vigore e non ha alcuna incidenza sui piani di riconoscimento né sui programmi operativi pendenti.
2. Per garantire il mantenimento di tutti i regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione può adottare disposizioni transitorie mediante atti delegati.

Articolo 328

Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

Per garantire che l'entrata in vigore del presente regolamento non arrechi alcun pregiudizio agli operatori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 329

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
[Tuttavia, l'articolo 159 si applica dal [.../un anno dopo la sua entrata in vigore]].
2. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/2015.

Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all'articolo 59, fino al 31 marzo 2015.

[Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'articolo 209, primo comma, punto iv), l'articolo 210, paragrafo 4, e gli articoli 229, 287, 310 e 311 si applicano fino al 30 giugno 2020.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I: Cereali

Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento duro
c) 1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d) 0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	– Farina di granturco
1102 90	– altre:
1102 90 10	– – Farina di orzo
1102 90 30	– – Farina di avena
1102 90 90	– – altre
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
ex 1108 19	– – Altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Codice NC	Designazione delle merci
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio:
	– – altri:
ex 1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 30 90	– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90	– – altri
ex 1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – Zuccheri e melassi caramellati:
	– – – altri:
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	– – – – altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	– altre
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	– – – altri
2106 90 55	– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
	– altri
2306 90 05	– – di germi di granturco
ex 2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	– – Contendenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 10 13	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 10 31	prodotti lattiero-caseari
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2309 90	– altri:
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata
	– – altri, compresi i miscugli:
2309 90 31	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 90 33	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 90 41	prodotti lattiero-caseari:
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(¹) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.

Parte II: Riso

Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 90 50	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
ex 1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

Parte III: Zucchero

Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1212 91	Barbabietole da zucchero
1212 99 20	Canna da zucchero
b) 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
c) 1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero
1702 60 95 e 1702 90 95	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina
d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30	Isoglucosio
e) 1702 60 80 1702 90 80	Sciroppo di inulina
f) 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
g) 2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
h) 2303 20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV: Foraggi essiccati

Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
ex 1214 90 90	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 99	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V: Sementi

Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
0712 90 11	Granturco dolce ibrido: – destinato alla semina
0713 10 10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>): – destinati alla semina
ex 0713 20 00	Ceci (garbanzos): – destinati alla semina
ex 0713 31 00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek: – destinati alla semina
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>): – destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>): – destinati alla semina
ex 0713 39 00	Altri fagioli: – destinati alla semina
ex 0713 40 00	Lenticchie: – destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>): – destinate alla semina
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina
1001 90 10	Spelta: – destinata alla semina
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso “paddy”): – destinato alla semina
1007 00 10	Sorgo a grani ibrido: – destinato alla semina
1201 00 10	Fave di soia, anche frantumate: – destinate alla semina
1202 10 10	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio: – destinate alla semina
1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina
1205 10 10 e ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina
1206 00 10	Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina
ex 1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore: – destinati alla semina

Parte VI: Luppolo

1. Nel settore del luppolo, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b) 0709 90 31	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10	Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
1522 00 39	
2306 90 11	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19	

Parte VIII: Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30	Carrube

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 20 10	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
b)	
ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78,

ex 2009	<p>ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98</p> <ul style="list-style-type: none">- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 <p>Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80</p>
---------	--

Parte XI: Banane

Nel settore della banana, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
0803 00 19	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
ex 0803 00 90	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 98	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99	Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	Succhi di banane

Parte XII: Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 2009 61 2009 69 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Succhi di uve (compresi i mosti di uva) Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 90 2209 00 11 2209 00 19	Uve fresche diverse da quelle da tavola Aceto di vino
d) 2206 00 10 2307 00 11 2307 00 19 2308 00 11 2308 00 19	Vinello Fecce di vino Vinaccia

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco greggio

Nel settore del tabacco, il presente regolamento si applica ai tabacchi greggi o non lavorati e ai cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV: Carni bovine

Nel settore delle carni bovine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 05 a 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
b) 0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 98	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 9959	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e 1602 50 95	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato.

Parte XVII: Carni suine

Nel settore delle carni suine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
(b) ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
ex 0209 00	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
1501 00 11 1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto)
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII: Carni ovine e caprine

Nel settore delle carni ovine e caprine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 21	Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 29	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b) 0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503
c) 1602 90 72	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte
1602 90 74	Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte
d) 1602 90 76	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte
1602 90 78	o dai miscugli

Parte XIX: Uova

Nel settore delle uova, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Parte XX: Carni di pollame

Nel settore delle carni di pollame, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini e faraone
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c) 0207 13 91	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 14 91	
0207 26 91	
0207 27 91	
0207 34	
0207 35 91	
0207 36 81	
0207 36 85	
0207 36 89	
0210 99 71	Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 79	
d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) 1501 00 90	Grasso di volatili
f) 1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
1602 32	
1602 39	

Parte XXI: Altri prodotti

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10	– Riproduttori di razza pura:
0101 10 10	– – Cavalli (*)
0101 10 90	– – altri
0101 90	– altri:
	– – Cavalli:
0101 90 19	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 90 30	– – Asini
0101 90 90	– – Muli e bardotti
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:
ex 0102 90	– diversi dai riproduttori di razza pura:
0102 90 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura (b)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

Codice NC	Designazione delle merci
0103 92 90	-- diversi da quelli delle specie domestiche
0106	Altri animali vivi
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	- fresche o refrigerate:
ex 0203 11	-- in carcasce o mezzene:
0203 11 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	--- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 19	-- altre:
0203 19 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
	- Congelate:
ex 0203 21	-- in carcasce o mezzene:
0203 21 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 22	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	--- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 29	-- altre:
0203 29 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0205 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	- della specie bovina, congelate:
ex 0206 22 00	-- Fegati:
	--- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 29	-- altre:
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate:
	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- altre:
	--- diverse da quelle della specie suina domestica
	- della specie suina, congelate:
ex 0206 41 00	-- Fegati:
	--- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	--- altre:
	---- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 49 00	-- altre:
	--- della specie suina domestica:
	---- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	--- altre
ex 0206 80	- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- altre:
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	- altre, congelate:
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- altre:
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– Carni della specie suina:
ex 0210 11	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 19	– – altre:
0210 19 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	– – di primati
0210 92 00	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0210 93 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
ex 0210 99	– – altre:
	– – – Carni:
0210 99 31	– – – – di renna
0210 99 39	– – – – altre
	– – – Frattaglie:
	– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
0210 99 80	– – – – – diverse dai fegati di volatili
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 90	– diverse da quelle di volatili da cortile
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli:
ex 0408 11	– – essiccati:
0408 11 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 19	– – altri:
0408 19 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
	– altri:
ex 0408 91	– – essiccati:
0408 91 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 99	– – altri:
0408 99 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	– Sperma bovino
	– altri:
ex 0511 99	– – altri:
0511 99 85	– – – altri
ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	– – altri:
0709 60 91	– – – – Del genere <i>Capsicum</i> destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> ^(e)
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ^(e)
0709 60 99	– – – altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
ex 0710 80	– Altri ortaggi o legumi:
0710 80 59	– – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
ex 0711	– – – diversi dai peperoni
ex 0711 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90 10	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 0713	– – Ortaggi o legumi:
ex 0713 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0713 10 90	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 20 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
ex 0713 31 00	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– Ceci (garbanzos):
ex 0713 33	– – diversi da quelli destinati alla semina
0713 33 90	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 0713 39 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:
ex 0713 40 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 50 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
ex 0713 90 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
0801	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
ex 0802	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0802 90 20	– – altri:
ex 0804	– – – diversi da quelli destinati alla semina
0804 10 00	– Lenticchie:
0902	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0904	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
0905 00 00	– – diverse da quelle destinate alla semina
0906	– altre:
0907 00 00	– – diverse da quelle destinate alla semina
0908	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0909	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
ex 0910	– altre:
ex 1106	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola
1106 10 00	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
ex 1106 30	– Datteri
1106 30 90	Tè, anche aromatizzato
	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
	Vaniglia
	Cannella e fiori di cinnamomo
	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
	Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
	– dei legumi da granella secchi della voce 0713
	– dei prodotti del capitolo 8:
	– – diversi dalle banane

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 20 00	– Inulina
1201 00 90	Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90 e	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1205 90 00	
1206 00 91	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	
1207 20 90	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 97	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato
ex 1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 1212 20 00	– Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell'alimentazione umana
	– altri:
ex 1212 99	– – diversi dalle canne da zucchero:
1212 99 41 e	– – – Semi di carrube
1212 99 49	
ex 1212 99 70	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – altri, esclusi:
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (°)
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Codice NC	Designazione delle merci
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (°)
1518 00 39	
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 49	– – altri, compresi i miscugli:
1602 49 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:
	– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99	– – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99	– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a 2206 00 89	– diverse dal vinello
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90	– Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altri:
2309 90 10	– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini
	– – altri, comprese le premiscele:
ex da 2309 90 91 a 2309 90 99	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

(^a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(^b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(^c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(^d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO STATE ISTITUITE MISURE SPECIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Parte I: Alcole etilico di origine agricola

1. Nel settore dell'alcole etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 e ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

2. La parte III, capo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capo III, sezione I, si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

Parte II: Prodotti dell'apicoltura

Nel settore dell'apicoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC	Designazione
0409	Miele naturale
ex 0410 00 00	Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85	Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 70	Polline
ex 152190	Cera d'api

Parte III: Bachi da seta

Nel settore della bachicoltura, il presente regolamento si applica ai bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché alle uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85.

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

- I. Per “risone”, “riso semigreggio”, “riso semilavorato”, “riso lavorato”, “riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A o B” e “rotture di riso” si intende:
1. a) “risone”: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
 - b) “riso semigreggio”: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali “riso bruno”, “riso cargo”, “riso loonzain” e “riso sbramato”;
 - c) “riso semilavorato”: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
 - d) “riso lavorato”: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
2. a) “riso a grani tondi”: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
 - b) “riso a grani medi”: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
 - c) “riso a grani lunghi”:
 - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
 - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
 - d) “misurazione dei grani”: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
 - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

- iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;
3. “rotture di riso”: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
- II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:
- A. “Grani interi”: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
- B. “Grani spuntati”: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
- C. “Grani rotti o rotture”: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);
 - le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);
 - le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
 - i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
- D. “Grani verdi”: grani a maturazione incompleta.
- E. “Grani che presentano deformità naturali”: grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.
- F. “Grani gessati”: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.
- G. “Grani striati rossi”: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
- H. “Grani vaiolati”: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

- I. “Grani maculati”: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
- J. “Grani gialli”: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
- K. “Grani ambrati”: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1. “Zuccheri bianchi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
2. “zuccheri greggi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
3. “isoglucosio”: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio;
4. “sciroppo di inulina”: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;
5. “zucchero di quota”, “isoglucosio di quota” e “sciroppo di inulina di quota”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;
6. “zucchero industriale”: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
7. “isoglucosio industriale” e “sciroppo di inulina industriale”: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
8. “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;
9. “barbabietole di quota”: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;
10. “contratto di fornitura”: il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;
11. “accordo interprofessionale”:
 - a) l'accordo stipulato a livello dell'Unione tra un gruppo di organizzazioni nazionali di imprese e un gruppo di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

- b) l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure
- c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure
- d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall'impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12. "raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:

- la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure
- che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Parte III: Definizioni per il settore del luppolo

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (*Humulus lupulus*); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte IV: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2. “Impianto”: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
3. “Sovrainnesto”: l’innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4. “Uve fresche”: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
5. “Mosto di uve fresche mutizzato con alcole”: il prodotto:
 - a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;
 - b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 166, paragrafo 2:
 - i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol;
 - ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.
6. “Succo di uve”: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:
 - a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
 - b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. “Succo di uve concentrato”: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. “Fecce di vino”: il residuo:

- a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
 - b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
 - c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; oppure
 - d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).
9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
10. "Vinello": il prodotto ottenuto:
- a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; oppure
 - b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
11. "Vino alcolizzato": il prodotto:
- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;
 - b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; oppure
 - c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.
12. "Partita" (cuvée):
- a) il mosto di uve;
 - b) il vino; oppure
 - c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Titolo alcolometrico

13. “Titolo alcolometrico volumico effettivo”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
14. “Titolo alcolometrico volumico potenziale”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
15. “Titolo alcolometrico volumico totale”: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
16. “Titolo alcolometrico volumico naturale”: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
17. “Titolo alcolometrico massico effettivo”: il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.
18. “Titolo alcolometrico massico potenziale”: il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
19. “Titolo alcolometrico massico totale”: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

Parte V: Definizioni per il settore delle carni bovine

1. “Bovini”: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;
2. “bovini adulti”: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Parte VI: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase “fabbricato direttamente dal latte o dalla crema” non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

Parte VII: Definizioni per il settore delle uova

1. “Uova in guscio”: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. “uova da cova”: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. “prodotti sgusciati interi”: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4. “prodotti sgusciati separati”: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VIII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. “Pollame vivo”: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;
2. “pulcini”: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
3. “pollame macellato”: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;
4. “prodotti derivati”: i prodotti seguenti:
 - a) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);
 - b) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati “parti di volatili”;
 - c) frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);
 - d) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);
 - e) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
 - f) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.

Parte IX: Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Le principali varietà di miele sono:

- a) secondo l'origine:
- i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
 - ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (*Hemiptera*) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
- b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
- iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
 - iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
 - v) miele scolato: miele ottenuto mediante scoltatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
 - viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Per “miele per uso industriale” si intende:

- a) miele adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e
- b) che può:
- avere un gusto o un odore anomali, oppure
 - avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure

– essere stato surriscaldato.

2. Per “prodotti apicoli” si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFI 1 E 3

A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
- b) ha un tenore di umidità del 13% al massimo;
- c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	1,5%
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	2,0%
grani striati rossi	1,0%
grani vaiolati	0,50%
grani maculati	0,25%
grani gialli	0,02%
grani ambrati	0,05%

B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) contenuto in zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;
- b) polarizzazione minima: 99,7;
- c) umidità massima: 0,06%;
- d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;

- e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:

15 per il tenore di ceneri,

9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",

6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".

2. Si ha un punto:
- a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;
 - b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
 - c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.
3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
 - a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
 - b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
 - c) un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ALLEGATO V

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 34

A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I. Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;
2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

- A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
- B. carcasse di altri animali maschi non castrati,
- C. carcasse di animali maschi castrati,
- D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
- E. carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. La conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Descrizione
S Superiore	Tutti i profili estremamente convessi; sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)
E Eccellente	Tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale

U Ottima	Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante
R Buona	Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono
O Abbastanza buona	Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio
P Mediocre	Tutti profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

2. Lo stato d'ingrassamento, definito quale:

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento	Descrizione
1 molto scarso	Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa
2 scarso	Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti
3 medio	Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica
4 abbondante	Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica
5 molto abbondante	Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse all'interno della cassa toracica

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,
3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondaturo delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

“carcassa”: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi	Carne magra in percentuale del peso della carcassa
S	60 o più (*)
E	55 o più
U	50 fino a meno di 55
R	45 fino a meno di 50
O	40 fino a meno di 45
P	meno di 40

(*) [Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60% e più di carne magra, designata con la lettera S.]

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di

⁴⁶ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁴⁷ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini “carcassa” e “mezzena” si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

Le carcasse sono classificate applicando, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine “coscia” al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini “quarto posteriore”.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell’articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

ALLEGATO VI

**QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO,
ISOGLUCOSIO E SCIROPPINO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 50**

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni (1)	Zucchero (2)	Isoglucosio (3)	Sciroppo di inulina (4)
Belgio	676 235,0	114 580,2	0
Bulgaria	0	89 198,0	
Repubblica ceca	372 459,3		
Danimarca	372 383,0		
Germania	2 898 255,7	56 638,2	
Irlanda	0		
Grecia	158 702,0	0	
Spagna	498 480,2	53 810,2	
Francia (continentale)	3 004 811,15		0
Dipartimenti francesi d'oltremare	432 220,05		
Italia	508 379,0	32 492,5	
Lettonia	0		
Lituania	90 252,0		
Ungheria	105 420,0	220 265,8	
Paesi Bassi	804 888,0	0	0
Austria	351 027,4		
Polonia	1 405 608,1	42 861,4	
Portogallo (continentale)	0	12 500,0	
Regione autonoma delle Azzorre	9 953,0		
Romania	104 688,8	0	

Slovenia	0		
Slovacchia	112 319,5	68 094,5	
Finlandia	80 999,0	0	
Svezia	293 186,0		
Regno Unito	1 056 474,0	0	
TOTALE	13 336 741,2	690 440,8	0

ALLEGATO VII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 53

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) “fusione di imprese”: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;
- b) “cessione di un’impresa”: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;
- c) “cessione di uno stabilimento”: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;
- d) “affitto di uno stabilimento”: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

II

- 1. Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:
 - a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;
 - b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;
 - c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.
3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:
 - a) di un'impresa produttrice di zucchero;
 - b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero,

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiarati esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 43, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 della presente sezione.
5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.
7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:

- a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;
- b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;
- c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato VI.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, le quote modificate.

ALLEGATO VIII

QUOTE NAZIONALI PER LA PRODUZIONE DI LATTE E ALTRI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 59

(quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro):

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Belgio	3 427 288,740	3 461 561,627	3 496 177,244	3 531 139,016	3 566 450,406	3 602 114,910	3 602 114,910
Bulgaria	998 580,000	1 008 565,800	1 018 651,458	1,028 837,973	1 039 126,352	1 049 517,616	1 049 517,616
Repubblica ceca	2 792 689,620	2 820 616,516	2 848 822,681	2 877 310,908	2 906 084,017	2 935 144,857	2 935 144,857
Danimarca	4 612 619,520	4 658 745,715	4 705 333,172	4 752 386,504	4 799 910,369	4 847 909,473	4 847 909,473
Germania	28 847 420,391	29 135 894,595	29 427 253,541	29 721 526,076	30 018 741,337	30 318 928,750	30 318 928,750
Estonia	659 295,360	665 888,314	672 547,197	679 272,669	686 065,395	692 926,049	692 926,049
Irlanda	5 503 679,280	5 558 716,073	5 614 303,234	5 670 446,266	5 727 150,729	5 784 422,236	5 784 422,236
Grecia	836 923,260	845 292,493	853 745,418	862 282,872	870 905,700	879 614,757	879 614,757
Spagna	6 239 289,000	6 301 681,890	6 364 698,709	6 428 345,696	6 492 629,153	6 557 555,445	6 557 555,445
Francia	25 091 321,700	25 342 234,917	25 595 657,266	25 851 613,839	26 110 129,977	26 371 231,277	26 371 231,277
Italia	10 740 661,200	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866
Cipro	148 104,000	149 585,040	151 080,890	152 591,699	154 117,616	155 658,792	155 658,792
Lettonia	743 220,960	750 653,170	758 159,701	765 741,298	773 398,711	781 132,698	781 132,698
Lituania	1 738 935,780	1 756 325,138	1 773 888,389	1 791 627,273	1 809 543,546	1 827 638,981	1 827 638,981
Lussemburgo	278 545,680	281 331,137	284 144,448	286 985,893	289 855,752	292 754,310	292 754,310
Ungheria	2 029 861,200	2 050 159,812	2 070 661,410	2 091 368,024	2 112 281,704	2 133 404,521	2 133 404,521
Malta	49 671,960	50 168,680	50 670,366	51 177,070	51 688,841	52 205,729	52 205,729
Paesi Bassi	11 465 630,280	11 580 286,583	11 696 089,449	11 813 050,343	11 931 180,847	12 050 492,655	12 050 492,655
Austria	2 847 478,469	2 875 953,254	2 904 712,786	2 933 759,914	2 963 097,513	2 992 728,488	2 992 728,488
Polonia	9 567 745,860	9 663 423,319	9 760 057,552	9 857 658,127	9 956 234,709	10 055 797,056	10 055 797,056

Portogallo	1 987 521,000	2 007 396,210	2 027 470,172	2 047 744,874	2 068 222,323	2 088 904,546	2 088 904,546
Romania	3 118 140,000	3 149 321,400	3 180 814,614	3 212 622,760	3 244 748,988	3 277 196,478	3 277 196,478
Slovenia	588 170,760	594 052,468	599 992,992	605 992,922	612 052,851	618 173,380	618 173,380
Slovacchia	1 061 603,760	1 072 219,798	1 082 941,996	1 093 771,416	1 104 709,130	1 115 756,221	1 115 756,221
Finlandia	2 491 930,710	2 516 850,017	2 542 018,517	2 567 438,702	2 593 113,089	2 619 044,220	2 619 044,220
Svezia	3 419 595,900	3 453 791,859	3 488 329,778	3 523 213,075	3 558 445,206	3 594 029,658	3 594 029,658
Regno Unito	15 125 168,940	15 276 420,629	15 429 184,836	15 583 476,684	15 739 311,451	15 896 704,566	15 896 704,566

ALLEGATO IX

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 63

Stato Membro	g/kg
Belgio	36,91
Bulgaria	39,10
Repubblica ceca	42,10
Danimarca	43,68
Germania	40,11
Estonia	43,10
Grecia	36,10
Spagna	36,37
Francia	39,48
Irlanda	35,81
Italia	36,88
Cipro	34,60
Lettonia	40,70
Lituania	39,90
Lussemburgo	39,17
Ungheria	38,50
Paesi Bassi	42,36
Austria	40,30
Polonia	39,00
Portogallo	37,30
Romania	38,50
Slovenia	41,30
Slovacchia	37,10
Finlandia	43,40
Svezia	43,40
Regno Unito	39,70

ALLEGATO X

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 136, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro

Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013	a partire dal 2014
BG	15 608	21 234	22 022	27 077	26 742	26 762
CZ	2 979	4 076	4 217	5 217	5 151	5 155
DE	22 891	30 963	32 190	39 341	38 867	38 895
EL	14 286	19 167	19 840	24 237	23 945	23 963
ES	213 820	284 219	279 038	358 000	352 774	353 081
FR	171 909	226 814	224 055	284 299	280 311	280 545
IT(*)	238 223	298 263	294 135	341 174	336 736	336 997
CY	2 749	3 704	3 801	4 689	4 643	4 646
LT	30	37	45	45	45	45
LU	344	467	485	595	587	588
HU	16 816	23 014	23 809	29 455	29 081	29 103
MT	232	318	329	407	401	402
AT	8 038	10 888	11 313	13 846	13 678	13 688
PT	37 802	51 627	53 457	65 989	65 160	65 208
RO	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100
SI	3 522	3 770	3 937	5 119	5 041	5 045
SK	2 938	4 022	4 160	5 147	5 082	5 085
UK	0	61	67	124	120	120

(*) I massimali nazionali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 milioni di euro e tali importi sono stati inclusi in quelli delle dotazioni di bilancio dell'Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.

ALLEGATO XI

**ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 159,
PARAGRAFO 3**

- Codex Alimentarius
- Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO XII

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 163

Ai fini del presente allegato, la denominazione di vendita è il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi

I. DEFINIZIONE

Ai fini della presente parte del presente allegato, per “carni” si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

II. DENOMINAZIONI DI VENDITA

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi [(lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

telecí

Danimarca

lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

<u>Grecia</u>	<u>μωσγάρη γάλακτος</u>
<u>Spagna</u>	<u>ternera blanca, carne de ternera blanca</u>
<u>Francia</u>	<u>veau, viande de veau</u>
<u>Irlanda</u>	<u>veal</u>
<u>Italia</u>	<u>vitello, carne di vitello</u>
<u>Cipro</u>	<u>μωσγάρη γάλακτος</u>
<u>Lettonia</u>	<u>tela gala</u>
<u>Lituania</u>	<u>veršiena</u>
<u>Lussemburgo</u>	<u>veau, viande de veau / Kalbfleisch</u>
<u>Ungheria</u>	<u>borjúhús</u>
<u>Malta</u>	<u>vitella</u>
<u>Paesi Bassi</u>	<u>kalfsvlees</u>
<u>Austria</u>	<u>Kalbfleisch</u>
<u>Polonia</u>	<u>cielęcina</u>
<u>Portogallo</u>	<u>vitela</u>
<u>Romania</u>	<u>carne de vitel</u>
<u>Slovenia</u>	<u>teletina</u>
<u>Slovacchia</u>	<u>teľacie mäso</u>
<u>Finlandia</u>	<u>vaalea vasikanliha/ljust kalvkött</u>
<u>Svezia</u>	<u>ljust kalvkött</u>
<u>Regno Unito</u>	<u>veal</u>

B) Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma non superiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

<u>Paese di commercializzazione</u>	<u>Denominazioni di vendita da utilizzare</u>
<u>Belgio</u>	<u>jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees/ Jungrindfleisch</u>
<u>Bulgaria</u>	<u>теленко месо</u>
<u>Repubblica ceca</u>	<u>hovzí maso z mladého skotu</u>
<u>Danimarca</u>	<u>kalvekød</u>
<u>Germania</u>	<u>Jungrindfleisch</u>
<u>Estonia</u>	<u>noorloomaliha</u>
<u>Grecia</u>	<u>νεαρό μωσγάρη</u>

<u>Spagna</u>	<u>ternera, carne de ternera</u>
<u>Francia</u>	<u>jeune bovin, viande de jeune bovin</u>
<u>Irlanda</u>	<u>rosé veal</u>
<u>Italia</u>	<u>vitellone, carne di vitellone</u>
<u>Cipro</u>	<u>νεαρό μοσχάρι</u>
<u>Lettonia</u>	<u>jaunlopa gala</u>
<u>Lituania</u>	<u>Jautiena</u>
<u>Lussemburgo</u>	<u>jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch</u>
<u>Ungheria</u>	<u>növendék marha húsa</u>
<u>Malta</u>	<u>vitellun</u>
<u>Paesi Bassi</u>	<u>rosé kalfsvlees</u>
<u>Austria</u>	<u>Jungrindfleisch</u>
<u>Polonia</u>	<u>młoda wolowina</u>
<u>Portogallo</u>	<u>vitelão</u>
<u>Romania</u>	<u>carne de tineret bovin</u>
<u>Slovenia</u>	<u>meso težjih telet</u>
<u>Slovacchia</u>	<u>mäso z mladého dobytka</u>
<u>Finlandia</u>	<u>vasikanliha / kalvkött</u>
<u>Svezia</u>	<u>kalvkött</u>
<u>Regno Unito</u>	<u>Beef</u>

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” e “teletina” non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull’etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

Parte II. Prodotti vitivinicoli

1) Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato XIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato XIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1,
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 163, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure
- b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1;
- c) ottenuto da:
 - mosto di uve parzialmente fermentato,
 - vino,
 - una miscela dei prodotti suddetti, oppure
 - mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1;
- d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1;
- e) e mediante aggiunta:
 - i) da soli o miscelati:
 - di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,

- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
- ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
 - i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
 - ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
 - alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
 - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
 - iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,
 - mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
 - mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,

- di mosto di uve, o
 - di vino;
 - b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
 - c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
 - d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.
- 5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
 - b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
 - c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
 - d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.
- 6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 165, paragrafo 1, terzo comma e dell'articolo 172, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

- a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 165, paragrafo 1, terzo comma e dell'articolo 172, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- c) che presenta le seguenti caratteristiche:

- pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
- densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
- tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
- indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
- acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e

- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
 - b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
 - i) siero di latte,
 - ii) crema di latte o panna,
 - iii) burro,
 - iv) latticello,
 - v) butteroil,

- vi) caseina,
 - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
 - viii) formaggio,
 - ix) iogurt,
 - x) kefir,
 - xi) kumiss,
 - xii) viili/fil,
 - xiii) smetana,
 - xiv) fil;
- b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
 4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.
 5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.
- La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.
6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio⁴⁸, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente

⁴⁸ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) “latte”, il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) “latte alimentare”, i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) “tenore di materia grassa”, il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) “tenore di materia proteica”, il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

- 1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
- 2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- 3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
- b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
 - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di

latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);

- ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);
- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

- a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
- b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;
- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio⁴⁹. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

⁴⁹ GUL 276 del 6.10.1990, pag. 40.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
- b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
- c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame

I. La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- *Gallus domesticus*,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II. Definizioni

- 1) “carni di pollame”: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
- 2) “carni di pollame fresche”: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a -2 °C e non superiore a $+4\text{ °C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- 3) “carni di pollame congelate”: carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12 °C ;
- 4) “carni di pollame surgelate”: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C , con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio⁵⁰;
- 5) “preparazione a base di carni di pollame”: carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

⁵⁰ GUL 40 dell'11.2.1999, pag. 34.

- 6) “preparazione a base di carni di pollame fresche”: preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- 7) “prodotto a base di carni di pollame”: prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

Parte VI. Grassi da spalmare

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 163 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>A. Grassi lattieri</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.</p>	<p>1. Burro</p> <p>2. Burro tre quarti (*)</p> <p>3. Burro metà (**)</p> <p>4. Grasso lattiero da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.
<p>B. Grassi</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Margarina</p> <p>2. Margarina tre quarti (***)</p> <p>3. Margarina metà (****)</p> <p>4. Grasso da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Mélange</p> <p>2. Tre quarti mélange (*****)</p> <p>3. Metà mélange (*****)</p> <p>4. Miscela di grassi da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

(*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60".

(**) Corrispondente in lingua danese a "smør 40".

(***) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60".

(****) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60".

(*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60".

(******) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40".

N.B.: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

1) OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3) OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in

acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6) OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Appendice dell'allegato XII (di cui alla parte II)

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1) La zona viticola A comprende:

- a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
- b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
- c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;
- d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2) La zona viticola B comprende:

- a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
- b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
 - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

- Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
 - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,
 - Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
 - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
 - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
- c) in Austria, la superficie vitata austriaca;
- d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
- e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
- f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
 - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
- g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.
- 3) La zona viticola C I comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
 - negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
 - nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès,

Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

- b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;
 - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;
 - d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";
 - e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;
 - f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;
 - g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).
- 4) La zona viticola C II comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,
 - nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
 - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
 - b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;
 - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
 - Lugo, Orense, Pontevedra,

- Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla “comarca” viticola determinata di Cebros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
 - La Rioja,
 - Álava,
 - Navarra,
 - Huesca,
 - Barcelona, Girona, Lleida,
 - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
 - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
 - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla “comarca” viticola determinata di Conca de Barberá;
- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.
- 5) La zona viticola C III a) comprende:
- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell’isola di Thira (Santorini);
 - b) a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine superiore a 600 metri;
 - c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).
- 6) La zona viticola C III b) comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti della Corsica,

- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
 - c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);
 - d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
 - e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
 - f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
 - g) a Malta, tutte le superfici vitate.

La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

ALLEGATO XIII

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione di cui all'appendice dell'allegato XII, lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 166.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
 - a) 3% vol nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XII;
 - b) 2% vol nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XII;
 - c) 1,5% vol nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 172. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
- a) nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XII;
 - b) nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XII;
 - c) nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C, indicate nell'appendice dell'allegato XII.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
- a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
 - b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.
6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

- a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A indicata nell'appendice dell'allegato XII;
 - b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B indicata nell'appendice dell'allegato XII;
 - c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C indicata nell'appendice dell'allegato XII;
 - d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II indicata nell'appendice dell'allegato XII e
 - e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III indicata nell'appendice dell'allegato XII.
7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
- a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B indicate nell'appendice dell'allegato XII;
 - b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
 - a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell'appendice dell'allegato XII;
 - b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a) indicate nell'appendice dell'allegato XII, oppure
 - c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b) di cui all'appendice dell'allegato XII.
2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell'appendice dell'allegato XII, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 306, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
 - a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII,

- b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all'appendice dell'allegato XII e

unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Parte II Restrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati

in prodotti di cui al presente allegato o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C. Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, sono vietati nell'Unione il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský fordítás" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 162, paragrafo 1.

ALLEGATO XIV

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 218 E 224

1. Regole relative alla conoscenza della produzione
 - a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;
 - b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;
 - c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;
 - d) dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;
 - e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;
 - f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.
2. Regole di produzione
 - a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);
 - b) diradamento dei frutteti.
3. Regole di commercializzazione
 - a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;
 - b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;
 - c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;
 - d) indicazione dell'origine del prodotto.
4. Regole di tutela dell'ambiente
 - a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;
 - b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;
 - c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

- d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;
 - e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.
5. Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera c).

ALLEGATO XV

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 242 E 244

1. Dazi all'importazione del riso semigreggio
 - a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:
 - i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 242, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15%;
 - ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 242, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%;
 - b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:
 - i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 242, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15% e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15%;
 - ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 242, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15% e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15%;
 - c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:
 - i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 242, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15%;
 - ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 242, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15%.
2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato
 - a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:
 - i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

- ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;
- b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:
- i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;
 - ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.

ALLEGATO XVI

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 243

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL'ARTICOLO 16, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I: Cereali

Codice NC	Designazione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0403 90	– altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90 30	– Granturco dolce
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
da 1901 90 11 a 1901 90 19	– – Estratti di malto
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	– – contenenti uova
1902 19	– – altre
ex 1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus

1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: – altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate: – – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 99	– – altri: – – – senza aggiunta di alcole: – – – – senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 98	– – – altre
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
2101 20 98	– – – altri
2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	– – – altri
2101 30 99	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: – – – altri

Codice NC	Designazione
ex 2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	– Lieviti vivi
2102 10 31 e 2102 10 39	– – Lieviti da panificazione
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 30	– Whisky:
da 2208 30 30 a 2208 30 88	– – altri, diversi da quello detto "Bourbon"
2208 50	– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)
2208 60	– Vodka
2208 70	– Liquori
2208 90	– altri:
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	– – – – Ouzo
	– – – – altre:
	– – – – – Acquaviti:
	– – – – – – altre:
2208 90 52	– – – – – Korn
	– – – – – – altre
2208 90 56	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 90 69	– – – superiore a 2 litri:
	– – – – Acquaviti:
	– – – – – altre
2208 90 78	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00	– – Mannitolo
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

Codice NC	Designazione
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: – – – – altre:
3302 10 29	– – – – – altre
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amilacee
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte II: Riso

Codice NC	Designazione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0403 90	– altri:
0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
da 1704 90 51 a 1704 90 99	– – altri
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i prodotti delle sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
da 1901 90 11 a 1901 90 19	– – Estratti di malto
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari

Codice NC	Designazione
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 98	– – – altre
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
2101 20 98	– – – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50
ex 3809	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amilacee

Parte III: Zucchero

Codice NC	Designazione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0403 90	– altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– Altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	– Pane croccante detto "Knäckebrot"

Codice NC	Designazione
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti
1905 32	– – Cialde e cialdine
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	– altri:
	– – altri:
1905 90 45	– – – Biscotti
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
	– – – altri:
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	– – – – altri
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 98	– – – – altri:
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	– – – Preparazioni:
2101 20 98	– – – – altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	– – – altri
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99	– – – – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao

Codice NC	Designazione
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	– altre:
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
ex 2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, ad eccezione della birra di malto con titolo alcolometrico volumico uguale o inferiore a 0,5% vol
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:
ex 2208 50	– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)
2208 70	– Liquori
ex 2208 90	– altri
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	– – – – Ouzo
	– – – – altre:
	– – – – – Acquaviti:
	– – – – – di frutta
2208 90 45	– – – – – Calvados
2208 90 48	– – – – – altre
	– – – – – altre:
2208 90 52	– – – – – Korn
2208 90 56	– – – – – altre
2208 90 69	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
	– – – superiore a 2 litri:
	– – – – Acquaviti:
2208 90 71	– – – – di frutta
2208 90 77	– – – – altre
2208 90 78	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00	– – Mannitolo
2905 44	– D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
	– – – – altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 vol)
3302 10 29	– – – – altre
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte IV: Latte

Codice NC	Designazione
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	– altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce ex 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19	– – altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 10 00	Pane croccante detto “Knäckebröt”
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

	1905 32	-- Cialde e cialdine
	1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
	1905 90	- altri:
		-- altri:
	1905 90 45	--- Biscotti
	1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
		--- altri:
	1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
	1905 90 90	---- altri
ex	2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
	2004 10	- Patate:
		-- altre:
	2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
	2005 20	- Patate:
	2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	2106 90	- altre:
		-- altre:
	2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
	2106 90 98	--- altre
ex	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
	2202 90	- altre:
		-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
	2202 90 91	--- inferiore a 0,2%
	2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
	2202 90 99	--- uguale o superiore a 2%
ex	2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
	2208 70	- Liquori
	2208 90	- altri:
		-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
		--- inferiore o uguale a 2 litri:
		---- altre:
	2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
		--- superiore a 2 litri:
	2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex	3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
	3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
		-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
		--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

		----- altre:
	3302 10 29	----- altri
	3501	Caseina, caseinati ed altri derivati della caseina; colle di caseina
ex	3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
	3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
		-- altra:
	3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
	3502 20 99	--- altra

Parte V: Uova

Codice NC	Designazione
da ex 0403 10 51 a ex 0403 10 99 e da ex 0403 90 71 a ex 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902 11 00	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti;
1905 32	– – Cialde e cialdine
1905 40	– – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
ex 1905 90	– – altri, esclusi i prodotti delle sottovoci da 1905 90 10 a 1905 90 30
ex 2105 00	Gelati, contenenti cacao
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
ex 220870	– Liquori
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine
3502 11 90	– – – altra ovalbumina essiccata
3502 19 90	– – – altra ovalbumina

ALLEGATO XVIII

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

I prodotti elencati nell'allegato I, parte X, lettera b).

ALLEGATO XIX

DOTAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE NELLE REGIONI PRODUTTRICI DI VINO, DI CUI ALL'ARTICOLO 314, PARAGRAFO 3

migliaia di EUR

Esercizio finanziario	2009	2010	a partire dal 2011
BG	—	—	—
CZ	—	—	—
DE	—	—	—
EL	—	—	—
ES	15 491	30 950	46 441
FR	11 849	23 663	35 512
IT	13 160	26 287	39 447
CY	—	—	—
LT	—	—	—
LU	—	—	—
HU	—	—	—
MT	—	—	—
AT	—	—	—
PT	—	—	—
RO	—	—	—
SI	—	1 050	1 050
SK	—	—	—
UK	160	160	160

ALLEGATO XX

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 325, PARAGRAFO 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	—
Articolo 5	Articoli 4 e 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18, paragrafi da 1 a 4	Articolo 14
Articolo 18, paragrafo 5	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	Articolo 15
Articolo 26	Articolo 16
Articolo 27	Articolo 17
Articolo 28	Articolo 20
Articolo 29	Articolo 21
Articolo 30	—

Articolo 31	Articolo 22
Articolo 32	Articolo 23
Articolo 33	Articolo 24
Articolo 34	Articolo 25
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37	Articolo 26
Articolo 38	Articolo 27
Articolo 39	Articolo 28
Articolo 40	Articolo 29
Articolo 41	Articolo 30
Articolo 42	Articolo 34
Articolo 43, lettere da a) a f), e lettere i), j) e l)	Articoli 31, 32 e 33
Articolo 43, lettera k)	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 43, lettere g) e h)	Articolo 80
Articolo 43, lettera m)	Articoli 35 e 36
Articolo 44	Articolo 37
Articolo 45	Articolo 38
Articolo 46	Articolo 39
Articolo 47	Articolo 40
Articolo 48	Articolo 41
Articolo 49	Articolo 42
Articolo 50	Articolo 43
Articolo 51	Articolo 44
Articolo 52	Articolo 45
Articolo 52 <i>bis</i>	—
Articolo 53	Articolo 46
Articolo 54	Articoli 47 e 48
Articolo 55	Articolo 49
Articolo 56	Articolo 50
Articolo 57	Articolo 51
Articolo 58	—
Articolo 59, paragrafo 1, prima frase	Articolo 52
Articolo 59, paragrafo 1, seconda frase e	—

paragrafo 2	Articolo 53
Articolo 60, paragrafi da 1 a 3	—
Articolo 60, paragrafo 4	Articolo 54
Articolo 61	Articolo 55
Articolo 62	Articolo 56
Articolo 63	Articolo 57
Articolo 64	Articolo 58
Articolo 65	Articolo 59, paragrafo 1
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 2
Articolo 66, paragrafo 2	Articolo 59, paragrafo 3
Articolo 66, paragrafo 3	—
Articolo 66, paragrafo 4	Articolo 59, paragrafo 4
Articolo 66, paragrafo 5	Articolo 59, paragrafo 5
Articolo 67	Articolo 60
Articolo 68	Articolo 61
Articolo 69	Articolo 62, paragrafi 1 e 2
Articolo 70, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, primo comma	Articolo 62, paragrafo 3
Articolo 70, paragrafo 5, ultimo comma	Articolo 63
Articolo 71	—
Articolo 72	Articolo 64
Articolo 73	Articolo 65
Articolo 74	Articolo 66
Articolo 75	Articolo 67
Articolo 76	Articolo 68
Articolo 77	Articolo 69
Articolo 78	Articolo 70
Articolo 79	Articolo 71
Articolo 80	Articolo 72
Articolo 81	Articolo 73, paragrafo 1
Articolo 82, primo comma	Articolo 74
Articolo 82, secondo comma	Articolo 75
Articolo 83, paragrafi da 1 a 3	Articolo 81, lettera i)
	Articolo 76

Articolo 83, paragrafo 4	Articolo 81, lettera d)
Articolo 84	Articolo 77
Articolo 84 <i>bis</i>	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 85, lettere a), b) e c)	Articoli 78 e 79
Articolo 85, lettera d)	—
	Articolo 80
	Articolo 81
Articolo 85 <i>bis</i>	Articolo 82
Articolo 85 <i>ter</i>	Articolo 83
Articolo 85 <i>quater</i>	Articolo 84
Articolo 85 <i>quinquies</i>	Articolo 85
Articolo 85 <i>sexies</i>	Articoli 86 e 87
Articolo 85 <i>septies</i>	Articolo 88
Articolo 85 <i>octies</i>	Articolo 89
Articolo 85 <i>nonies</i>	Articolo 90
Articolo 85 <i>decies</i>	Articolo 91
Articolo 85 <i>undecies</i>	Articolo 92
Articolo 85 <i>duodecies</i>	Articolo 93
Articolo 85 <i>terdecies</i>	Articolo 94
Articolo 85 <i>quaterdecies</i>	Articolo 95
Articolo 85 <i>quindecies</i>	Articoli 96 e 97
Articoli da 85 <i>sexdecies</i> a 85 <i>quinquies</i>	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articoli da 86 a 90	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articoli da 91 a 95	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 95 <i>bis</i>	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 96	—
Articolo 97	Articolo 99
Articolo 98	Articolo 100
Articolo 99	Articoli 101, 103 e 104
Articolo 100	Articoli 102, 103 e 104
Articolo 101	—
Articolo 102	Articoli 108, 109 e 110
Articolo 102 <i>bis</i>	Articoli 111, 112 e 113
Articolo 103	Articoli 114, 115 e 116
Articolo 103 <i>bis</i>	Articoli 117, 118 e 119

Articolo 103 <i>ter</i>	Articolo 120
Articolo 103 <i>quater</i>	Articolo 121
Articolo 103 <i>quinquies</i>	Articolo 122
Articolo 103 <i>sexies</i>	Articolo 123
Articolo 103 <i>septies</i>	Articolo 124
Articolo 103 <i>octies</i>	Articolo 125
Articolo 103 <i>octies bis</i>	Articolo 128
Articolo 103 <i>nonies</i> , lettere da a) a i)	Articoli 126 e 127
Articolo 103 <i>nonies</i> , lettera f)	Articoli 129 e 130
Articolo 103 <i>decies</i>	Articolo 131
Articolo 103 <i>undecies</i>	Articolo 132
Articolo 103 <i>duodecies</i>	Articolo 133
Articolo 103 <i>terdecies</i>	Articolo 134
Articolo 103 <i>quaterdecies</i>	Articolo 135
Articolo 103 <i>quindecies</i>	Articolo 136
Articolo 103 <i>sexdecies</i>	Articolo 137
Articolo 103 <i>septdecies</i>	Articolo 138
Articolo 103 <i>octodecies</i>	Articolo 139
Articolo 103 <i>novodecies</i>	Articolo 140
Articolo 103 <i>vicies</i>	Articolo 141
Articolo 103 <i>unvicies</i>	Articolo 142
Articolo 103 <i>duovicies</i>	Articolo 143
Articolo 103 <i>tervicies</i>	Articolo 144
Articoli da 103 <i>quatervicies</i> a 103 <i>sexvicies</i>	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 103 <i>septvicies</i>	Articolo 145
Articolo 103 <i>octovicies</i>	Articoli 146 e 147
Articolo 104	-
Articolo 105	Articolo 148
Articolo 106	Articolo 149
Articolo 107	Articolo 150
Articolo 108	Articolo 151
Articolo 109	Articolo 152
Articolo 110	Articoli 153 e 154
Articolo 111	Articolo 155, paragrafi 1, 2 e 4
[regolamento (CEE) n. 922/72 del	Articolo 155, paragrafo 3

Consiglio]	
Articolo 112	Articoli 156 e 157
Articolo 113, paragrafo 1	Articoli 162, paragrafi 1 e 2 e 172, lettera d)
Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 162, paragrafo 3
Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 162, paragrafo 2
Articolo 113, paragrafo 3, primo comma	Articolo 161
Articolo 113, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 171
Articolo 113 <i>bis</i>	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 113 <i>ter</i> , paragrafo 1	Articolo 163, paragrafo 1 combinato all'allegato XII, parte I
Articolo 113 <i>ter</i> , paragrafo 2	Allegato XII, parte I, punto II, 4
Articolo 113 <i>quater</i>	Articolo 98
Articolo 113 <i>quinqüies</i> , paragrafo 1, primo comma	Articolo 163(2)
Articolo 113 <i>quinqüies</i> , paragrafo 1, secondo comma	Allegato XII, parte II, punto 1, quinto comma
Articolo 113 <i>quinqüies</i> , paragrafo 2	Articolo 163, paragrafo 3
Articolo 113 <i>quinqüies</i> , paragrafo 3	Articolo 167
Articolo 114	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 115	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 116	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 117, paragrafi da 1 a 4	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 117, paragrafo 5	Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 118	Articolo 163, paragrafo 2, combinato all'allegato XII, parte VII, primo e secondo comma
Articolo 118 <i>bis</i>	Articolo 173
Articolo 118 <i>ter</i>	Articolo 174
Articolo 118 <i>quater</i>	Articolo 175
Articolo 118 <i>quinqüies</i>	Articolo 176
Articolo 118 <i>sexies</i>	Articolo 177
Articolo 118 <i>septies</i>	Articolo 178
Articolo 118 <i>octies</i>	Articolo 179
Articolo 118 <i>nonies</i>	Articolo 180
Articolo 118 <i>decies</i>	Articolo 181
Articolo 118 <i>undecies</i>	Articolo 182

Articolo 118 <i>duodecies</i>	Articolo 183
Articolo 118 <i>terdecies</i>	Articolo 184
Articolo 118 <i>quaterdecies</i>	Articolo 185
Articolo 118 <i>quindecies</i>	Articolo 186
Articolo 118 <i>sexdecies</i>	Articolo 187
Articolo 118 <i>septdecies</i>	Articolo 188
Articolo 118 <i>octodecies</i>	Articolo 189
Articolo 118 <i>novodecies</i>	Articolo 190
Articolo 118 <i>vicies</i>	Articolo 191
Articolo 118 <i>unvicies</i>	Articolo 192
Articolo 118 <i>duovicies</i>	Articolo 196
Articolo 118 <i>tervicies</i>	Articolo 197
Articolo 118 <i>quatervicies</i>	Articolo 201
Articolo 118 <i>quinvicies</i>	Articolo 202
Articolo 118 <i>sexvicies</i>	Articolo 203
Articolo 118 <i>septvicies</i>	Articolo 204
Articolo 118 <i>octovicies</i>	Articolo 205
Articolo 118 <i>novovicies</i>	Articolo 206
Articolo 119	Articolo 105, paragrafo 1
Articolo 120	Articoli 162, paragrafo 2, lettere e) e g), e 172, lettera d)
Articolo 120 <i>bis</i>	Articolo 166
Articolo 120 <i>ter</i>	-
Articolo 120 <i>quater</i>	Articolo 165, paragrafo 2
Articolo 120 <i>quinqvies</i>	Articolo 168, paragrafo 2
Articolo 120 <i>sexies</i> , paragrafo 1	Articoli 162, paragrafo 2, lettere g) e n), e 172, lettera d)
Articolo 120 <i>sexies</i> , paragrafo 2	Articolo 168, paragrafo 3
Articolo 120 <i>septies</i>	Articolo 165, paragrafo 3
Articolo 120 <i>octies</i>	Articoli 165, paragrafo 1 e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera a), punto i)	Articoli 162, paragrafo 1 e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera a), punto ii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera a), punto iii)	Articoli 161 e 169
Articolo 121, lettera a), punto iv)	Articoli 163, paragrafo 2 e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera b), punto i)	Articolo 172, lettere b) e c)

Articolo 121, lettera b), punto ii)	Articoli 163, paragrafo 3 e 172, lettere b) e c)
Articolo 121, lettera c), punto i)	Articolo 172, lettere b) e c)
Articolo 121, lettera c), punto ii)	Articolo 172, lettera d)
Articolo 121, lettera c), punto iii)	Articolo 172, lettera d)
Articolo 121, lettera c), punto iv)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera u), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto i)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto ii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera k), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto iii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera e), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto iv)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera b), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto v)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera d), punto vi)	Articoli 179 e 172, lettera i)
Articolo 121, lettera d), punto vii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera g), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto i)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto ii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto iii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera b), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto iv)	Articoli 162, paragrafo 2, lettere d) e p), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto v)	Articoli 162, paragrafo 2, lettere d), g) e i), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto vi)	Articoli 162, paragrafi 1 e 2, lettera s), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera e), punto vii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettere m) e n), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto i)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto ii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto iii)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera d), articolo 169 e articolo 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto iv)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera p), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto v)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera o), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto vi)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera u), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera f), punto vii)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera p), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera g)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera e), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera h)	Articolo 172, lettera d)
Articolo 121, lettera i)	Articoli 106 e 107
Articolo 121, lettera j), punto i)	Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera j), punto ii)	Articoli 169 e 172, lettera d)
Articolo 121, lettera k)	Articoli 193, 194 e 195
Articolo 121, lettera l)	Articoli 198, 199 e 200
Articolo 121, lettera m)	Articoli 207 e 208
Articolo 121, paragrafo 2	Articoli 162, paragrafo 3, e 172, lettere b) e c)
Articolo 121, paragrafo 3	Articoli 162, paragrafo 2, lettera g), e 172, lettera d)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera a)	-
Articolo 121, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 162, paragrafo 2, lettere g) e n)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 162, paragrafo 2, lettere g) e (n)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 121, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera s)
Articolo 122	Articolo 209
	Articolo 209, lettera a), punto iv)
Articolo 123	Articolo 210, paragrafi 1, 2 e 3
	Articolo 210, paragrafo 4
Articolo 124	Articolo 211
Articolo 125	Articolo 212
Articolo 125 <i>bis</i>	Articolo 213
Articolo 125 <i>ter</i>	Articolo 214

Articolo 125 <i>quater</i>	Articolo 215
Articolo 125 <i>quinquies</i>	Articolo 216
Articolo 125 <i>sexies</i>	Articolo 217
Articolo 125 <i>septies</i>	Articolo 218
Articolo 125 <i>octies</i>	Articolo 219
Articolo 125 <i>nonies</i>	Articolo 220
Articolo 125 <i>decies</i>	Articolo 221
Articolo 125 <i>undecies</i>	Articolo 222
Articolo 125 <i>duodecies</i>	Articolo 223
Articolo 125 <i>terdecies</i>	Articolo 224
Articolo 125 <i>quaterdecies</i>	Articolo 225
Articolo 125 <i>quindecies</i>	Articolo 226
Articolo 125 <i>sexdecies</i>	Articolo 227
Articolo 126	Articolo 228
	Articolo 229
Articolo 127	Articolo 230
Articolo 128	Articolo 231
Articolo 129	Articolo 232
Articolo 130	Articolo 233
Articolo 131	Articolo 234
Articolo 132	Articolo 235
Articolo 133	Articolo 236
Articolo 133 <i>bis</i>	Articolo 237
Articolo 134	Articoli 238 e 239
Articolo 135	Articolo 240
Articolo 136	Articolo 241
Articolo 137	Articolo 242
Articolo 138	Articolo 243
Articolo 139	Articolo 244
Articolo 140	Articolo 245
Articolo 140 <i>bis</i>	Articolo 246
Articolo 141	Articolo 247
Articolo 142	Articolo 248
Articolo 143	Articoli 249 e 250
Articolo 144	Articolo 251

Articolo 145	Articolo 254, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 146	Articolo 252
Articolo 147	-
Articolo 148	Articoli 253, 254 e 255
Articolo 149	Articolo 256
Articolo 150	Articolo 257
Articolo 151	Articolo 258
Articolo 152	Articolo 259
Articolo 153, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 260
Articolo 153, paragrafo 4	-
Articolo 154	-
Articolo 155	-
Articolo 156	Articoli 261 e 262
Articolo 157	Articolo 263
Articolo 158	Articolo 264
Articolo 158 <i>bis</i>	Articoli 170 e 172
Articolo 159	Articolo 265
Articolo 160	Articolo 266
Articolo 161	Articoli 267, 268, 269 e 270
Articolo 162	Articolo 271
Articolo 163	Articolo 272
Articolo 164, paragrafi 1 e 2	Articolo 273
Articolo 164, paragrafi 3 e 4	[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]
Articolo 165	[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]
Articolo 166	[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]
Articolo 167	Articolo 274
Articolo 168	Articolo 275
Articolo 169	Articolo 276
Articolo 170	Articoli 277 e 278
Articolo 171	Articolo 279
Articolo 172	Articolo 280
Articolo 173	Articolo 281
Articolo 174	Articolo 282
Articolo 175	Articolo 283
Articolo 176	Articolo 284

Articolo 176 <i>bis</i>	Articolo 285
Articolo 177	Articolo 286
	Articolo 287
Articolo 178	Articolo 288
Articolo 179	Articolo 289
Articolo 180	Articolo 290
Articolo 181	Articolo 291, paragrafo 1
Articolo 182, paragrafo 1	Articolo 292
Articolo 182, paragrafo 2	-
Articolo 182, paragrafo 3	Articolo 293
Articolo 182, paragrafo 4	Articolo 294
Articolo 182, paragrafo 5	Articolo 295
Articolo 182, paragrafo 6	Articolo 296
Articolo 182, paragrafo 7	Articolo 291, paragrafo 2
Articolo 182 <i>bis</i>	Articolo 297
Articolo 183	Articolo 309
	Articolo 310
	Articolo 311
Articolo 184	Articolo 302, paragrafi da 1 a 7
	Articolo 302, paragrafo 8
Articolo 185	Articolo 303
Articolo 185 <i>bis</i>	Articolo 304
Articolo 185 <i>ter</i>	Articolo 305
Articolo 185 <i>quater</i>	Articolo 306
Articolo 185 <i>quinquies</i>	Articolo 307
Articolo 186	Articolo 298
Articolo 187	Articolo 299
Articolo 188	Articoli 300 e 301
Articolo 188 <i>bis</i> , paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7	Articolo 302
Articolo 188 <i>bis</i> , paragrafi 3 e 4	[Articolo 325, paragrafo 2]
Articolo 189	Articolo 312
Articolo 190	Articolo 313
Articolo 190 <i>bis</i>	Articolo 314
Articolo 191	Articolo 315

Articolo 192	Articolo 316
Articolo 193	Articolo 317
Articolo 194	Articolo 318
Articolo 194 <i>bis</i>	Articolo 319
	Articolo 320
	Articolo 321
	Articolo 322
Articolo 195	Articolo 323
Articolo 196	Articolo 324
Articolo 197	—
Articolo 198	—
Articolo 199	—
Articolo 200	—
Articolo 201	Articolo 325
	Articolo 326
Articolo 202	—
Articolo 203	—
Articolo 203 <i>bis</i>	Articolo 327
Articolo 203 <i>ter</i>	Articolo 328
Articolo 204	Articolo 329
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	-
Allegato VII <i>bis</i>	-
Allegato VII <i>ter</i>	-
Allegato VII <i>quater</i>	-
Allegato VIII	Allegato VII
Allegato IX	Allegato VIII
Allegato X	Allegato IX
Allegato X <i>bis</i>	- -
Allegato X <i>ter</i>	Allegato X

Allegato X <i>quater</i>	Allegato XIX
Allegato X <i>quinquies</i>	-
Allegato X <i>sexies</i>	-
Allegato XI	-
	Allegato XI
Allegato XI <i>bis</i> , parte I	Allegato XII, parte I, punto I, primo comma
Allegato XI <i>bis</i> , parte II, primo comma	Allegato XII, parte I, punto I, secondo comma
Allegato XI <i>bis</i> , parte II, secondo comma	-
Allegato XI <i>bis</i> , parte III, punto 1	Allegato XII, primo comma
Allegato XI <i>bis</i> , parte III, punto 2	Allegato XII, parte II, punto 1
Allegato XI <i>bis</i> , parte III, punto 3	Allegato XII, parte II, punto 2
Allegato XI <i>bis</i> , parte III, punto 4	Allegato XII, parte II, punto 3
Allegato XI <i>bis</i> , parti da IV a IX	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XI <i>ter</i>	Allegato XII, parte II
Appendice dell'allegato XI <i>ter</i>	Appendice dell'allegato XII, parte II
Allegato XII, parte I	-
Allegato XII, parte II, punto 1	Allegato XII, parte III, punto 1
Allegato XII, parte II, punto 2	Allegato XII, parte III, punto 2
Allegato XII, parte II, punto 3	Allegato XII, parte III, punto 3
Allegato XII, parte II, punto 4	Allegato XII, parte III, punto 4
Allegato XII, parte III, punto 1	Allegato XII, parte III, punto 5
Allegato XII, parte III, punto 2	Allegato XII, parte III, punto 6
Allegato XII, parte IV, punto 1	Articolo 172, lettere b) e c)
Allegato XII, parte IV, punto 2	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XIII, parte I	Allegato XII, parte IV, punto I
Allegato XIII, parte II	Allegato XII, parte IV, punto II
Allegato XIII, parte III	Allegato XII, parte IV, punto III
Allegato XIII, parte IV	Articoli 161 e 163, paragrafo 2
Allegato XIII, parte V	-
Allegato XIII, parte VI, primo comma	-
Allegato XIII, parte VI, secondo comma	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XIV, sezione A	Articolo 162, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e d), articolo 169 e articolo 172, lettera d)

Allegato XIV, sezione B, parte I, punto 1	Allegato XII, parte V, punto I
Allegato XIV, sezione B, parte I, punti 2 e 3	Articoli 162, paragrafo 1 e 172, lettera d)
Allegato XIV, sezione B, parte II	Allegato XII, parte V, punto II
Allegato XIV, sezione B, parte III e sezione C	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XV, parte I, punto 1	Allegato XII, parte VI, primo comma
Allegato XV, parte I, punto 2, primo e secondo comma	Allegato XII, parte VI, secondo e terzo comma
Allegato XV, parte I, punto 2, terzo comma	Allegato XII, parte VI, sesto comma
Allegato XV, parti II, III e VI	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XV, parte IV, punto 1	Articolo 168, paragrafo 1
Allegato XV, parte IV, punti 2 e 3	[Articolo 325, paragrafo 2]
Allegato XV, parte V	Articoli 161 e 163, paragrafo 2
Allegato XV, parte VI	[Articolo 325, paragrafo 2]
Appendice all'allegato XV	Allegato XII, parte VI, settimo comma
Allegato XV <i>bis</i>	Allegato XIII, parte I
Allegato XV <i>ter</i>	Allegato XIII, parte II
Allegato XVI	Allegato XII, parte VII
Allegato XVI <i>bis</i>	Allegato XIV
Allegato XVII	Allegato XV
Allegato XVIII	Allegato XVI
Allegato XIX	-
Allegato XX	Allegato XVII
Allegato XXI	Allegato XVIII
Allegato XXII	-
	Allegato XX